

## TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Letture di una petizione di quarantadue cittadini di Mammola, in Calabria — Omaggi e congedi — Voto del deputato Salvagnoli. — Lettura di due disegni di legge: il primo del deputato Ninchi, per mantenimento di amministrazioni provinciali nelle Marche; il secondo, del deputato De Cesare, per affrancamento di canoni su terre del Tavoliere delle Puglie. — Relazioni sui disegni di legge per ispeze straordinarie sul bilancio 1860 e 1861, e sull'accertamento del numero dei deputati impiegati. — Domanda del deputato Menichetti circa una nuova proroga della Sessione e risposta del presidente del Consiglio. — Lettera di rinunzia del presidente Rattazzi — Proposta dei deputati Gallenga e Minghetti — Voto e sospensione. — votazione ed approvazione del disegno di legge per proroga delle iscrizioni ipotecarie in Toscana. — Seguito della discussione del disegno di legge per la tassa di registro — È approvato un articolo 7 del deputato Minghetti, dopo obiezioni del deputato Sanguinetti — Proposizioni dei deputati Castellano e Michelini all'articolo 8 — Osservazioni dei deputati De Cesare, Minervini, D'Ondes-Reggio, Tonello, relatore, Catucci, Allievi, Castelli Lutgi, e del regio commissario — La sospensione è respinta e l'articolo è approvato — Proposte dei deputati Mosca e Piroli all'articolo 9 — Osservazioni del regio commissario — Sono rigettate. — L'articolo è approvato — Istanze del deputato Mazza sull'articolo 10 — Emendamenti dei deputati Minervini e Castellano all'articolo 12, combattuti dal relatore, e rigettati — Approvazione di un emendamento del deputato Castelli Luigi all'articolo 13 — Emendamenti dei deputati Mari ed Allievi all'articolo 16 — Osservazioni del regio commissario e dei deputati Mazza, De Cesare, Sanguinetti e Tonello, relatore — Emendamenti dei deputati De Luca e Doria all'articolo 18 — Aggiunta del deputato Castelli Luigi al paragrafo 9, approvata — Emendamenti dei deputati Battaglia, De Luca, Trezzi, Capone e Castelli Luigi al paragrafo 10 — Osservazioni del regio commissario e dei deputati Allievi, e De Blasis — Rinvio alla Commissione del paragrafo. — Presentazione di un disegno di legge del ministro per le finanze per l'esercizio provvisorio del bilancio 1862, e proposta di urgenza.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiana.

**MASSARI**, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**GIGLIUCCI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7691. La Giunta municipale di Foggia, capoluogo della Capitanata,

7692. La Giunta municipale di Altamura, capoluogo di Terra di Bari, fanno istanza perchè vengano istituiti in quelle città tribunali circondariali.

7693. La Giunta municipale di Santopadre, provincia di Terra di Lavoro, domanda che i beni dei luoghi pii esistenti in quel territorio, dedotto l'ammontare bisognevole ai propri oneri, siano convertiti ad opere di utilità pubblica.

7694. Grassi Giuseppe, della Villa di Mirteto, comune di Massa-Carrara, chiede venga dichiarato esente dalla leva di quest'anno suo figlio Giovanni, in vista che altro figlio trovasi al servizio militare dell'ex-duca di Modena.

7695. Le suore Chiariste del comune di Muro in Basilicata espongono alcune considerazioni dirette ad ottenere che quel monastero sia conservato.

7696. Abbomonte Orazio, avvocato e professore di diritto in Avellino, provincia di Principato Ulteriore, domanda venga posto a concorso la scelta dell'avvocato de' poveri in quel tribunale.

7697. Alcuni cittadini di Bologna chiedono provvedimenti eccezionali per la sicurezza pubblica.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Il deputato Massari ha facoltà di parlare per presentare una petizione.

**MASSARI.** Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione di molti abitanti di Mammola, Calabria Ultra Prima, colla quale essi pregano il Parlamento di sollecitare l'armamento nazionale.

Le parole che precedono questa petizione mi paiono rilevanti a segno da pregare la Camera di permettermi di darne lettura, poichè esse esprimono i sensi altamente patriottici di quella nobile popolazione.

« All'onorevolissimo signor presidente della Camera dei deputati.

« Interpetri dei patriottici sentimenti dei nostri concittadini, la preghiamo ringraziar per noi l'intera Camera della fiducia che dimostrò riporre in queste estreme italiane provincie, chiamandole alla contribuzione del decimo di guerra. Opportuno e di nostro debito crediamo questo rendimento di grazie a dissipare qualunque ombra di false credenze che i nemici della patria potessero far sorgere all'estero; noi siamo pronti e con vera gioia a pagare non questo misero obolo, ma quanto occorra a redimerci dall'odiato giogo straniero, ma il nostro sangue ancora, se bisognevole a cementare l'unità della nostra adorata Italia. (Benissimo! Bravi!)

« Mammola, in Calabria Ultra Prima, 8 dicembre 1861. »

**PRESIDENTE.** La Camera ha ricevuto i seguenti omaggi:  
Dal signor Guanciali Quintino, da Napoli — 50 esemplari di versi latini: *Italiae reparatae salutis*.

Dall'arciprete di Galimera in Terra di Otranto, Raffaele Mazzeo — Un esemplare di un catechismo religioso costituzionale ad uso del popolo.

Dal signor Palmerino Palmieri, da Napoli — 50 esemplari di un opuscolo: *Proposte di riforma del regolamento postale del regno d'Italia*.

Dal ministro di agricoltura, industria e commercio. — Un esemplare delle tavole statistiche che dimostrano com'è divisa la proprietà fondiaria in Sicilia.

Dal deputato Agudio — 400 copie dei rapporti che il Consiglio dei giurati dell'esposizione di Firenze e l'Ateneo delle scienze di Milano hanno fatto sopra il suo nuovo sistema di locomozione per le strade ferrate.

Il deputato Simone Corleo scrive chiedendo un congedo di cinquanta giorni per urgenti affari di famiglia.

(È accordato.)

Il deputato Ruggero per affari di grande necessità chiede un congedo di quindici giorni.

(È accordato.)

Il deputato Salvagnoli scrive:

« La necessità di rappresentare provvisoriamente la seconda Commissione per l'esposizione universale del 1862 nella direzione della scelta dei prodotti naturali ed industriali che figuravano all'esposizione italiana per inviarsi a quella di Londra, mi ha costretto a stare lontano dal Parlamento italiano nei decorsi giorni, ed a non prendere parte al voto del dì 11 di questo mese. Però, per rispetto ai miei colleghi, ai miei elettori ed a me stesso, debbo dichiarare che aderisco pienamente all'ordine del giorno approvato dalla maggioranza dei deputati nella seduta del dì 11 dicembre 1861 sulle interpellanze su Roma e sopra Napoli.

« Firenze, 12 dicembre 1861. »

**ZANOLINI.** Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza le due petizioni 7527 e 7613.

(Sono decretate d'urgenza.)

**LUZI.** Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 7862 del municipio di Montemilone, che chiede la deviazione della ferrovia romana per la valle del Potenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

**LETTURA DI DISEGNI DI LEGGE: 1° PER MANTENIMENTO DI AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI NELLE MARCHE; 2° PER AFFRANCAMENTO DI CANONI SU TERRE DEL TAVOLIERE DELLE PUGLIE.**

**PRESIDENTE.** Gli uffici hanno autorizzato la lettura del seguente disegno di legge.

« I sottoscritti presentano la seguente proposta di legge, dichiarandola di somma urgenza, stante le gravi perturbazioni che risulterebbero a danno delle amministrazioni provinciali e governative nelle Marche da ogni ritardo in proposito:

« *Articolo unico.* Le attuali attribuzioni delle amministrazioni provinciali nelle Marche proseguiranno a restare invariate, come già lo restano nelle Romagne e nell'Umbria, fino a che non saranno per legge poste in vigore nuove disposizioni generali per tutte le provincie del regno.

« *Firmati:* A. Ninchi — G. Mattei — Briganti-Bellini — Carletti Giampieri — C. Luzi — F. Fiorenzi — M. Minghetti — A. Guerrieri — Berti-Pichat — Silvestrelli — G. B. Gigliucci — F. Bubani — Michelini. »

Domando a quelli che hanno sottoscritto questa proposta di legge quando intendono svolgerla.

**NINCHI.** Al più presto possibile.

**PRESIDENTE.** Sarà messa all'ordine del giorno per una delle prossime tornate.

Gli uffici hanno pure autorizzata la lettura del seguente progetto di legge del deputato De Cesare. (V. volume *Documenti*)

Domando al deputato Carlo De Cesare quando intenda sviluppare questo suo disegno di legge.

**DE CESARE.** Appena sarà discussa e votata la legge della tassa di registro.

**PRESIDENTE.** Osservo che oramai la Camera ha posto all'ordine del giorno, dopo la discussione della legge sulla tassa di registro, quella di altre leggi.

*Una voce.* Esaurito l'ordine del giorno.

**DE CESARE.** Sì, la svolgerò esaurito l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Allora sarà posto all'ordine del giorno lo sviluppo della sua proposta, appena esaurito il presente ordine del giorno.

#### RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE PER CONVALIDAZIONE DI MAGGIORI SPESE SUI BILANCI DEL 1860 e 1861.

**PRESIDENTE.** Il deputato Giuliani ha facoltà di parlare per presentare una relazione.

**GIULIANI, relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione sul progetto di legge per convalidazione di spese straordinarie sul bilancio 1861.

**GUGLIANETTI, relatore.** Depongo io pure una relazione sopra un disegno di legge per maggiori spese e nuove sul bilancio 1860.

#### RELAZIONE SUL NUMERO DEI DEPUTATI IMPIEGATI.

**MASSARI, relatore.** Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione incaricata dell'accertamento del numero dei deputati regii impiegati.

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

**MENICHETTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Pregherò prima i signori deputati a voler prendere il loro posto, altrimenti sarà impossibile che l'ufficio di Presidenza possa regolare le discussioni.

#### DOMANDA CIRCA LA CONTINUAZIONE DELLE SEDUTE.

**MENICHETTI.** Per aderire alla richiesta di molti onorevoli miei colleghi, domanderò alla Presidenza se le è pervenuto verun annunzio da parte del Ministero nel quale si dica quali sieno le sue intenzioni intorno al nuovamente prorogare o non la presente Sessione, onde ciascuno di noi sappia come deve regolarsi.

**PRESIDENTE.** Alla Presidenza non è pervenuto alcuno

annuncio in proposito; d'altro canto, la Presidenza dovrebbe ritenere che non vi sia nel Ministero intenzione di accordare o stabilire alcuna proroga, giacchè siamo verso la fine dell'anno, e non ha ancora presentato alcuna legge per l'autorizzazione di esercire provvisoriamente il bilancio in principio del 1862.

Del resto, essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio, egli stesso potrà fornire più espliciti ragguagli in proposito.

**RICASOLI B.**, presidente del Consiglio dei ministri. Domando la parola.

La Camera comprenderà di leggeri che il Ministero non può pensare per ora a prorogare di nuovo la Sessione, inquantochè da pochi giorni ha invitato il Parlamento a riunirsi. Debbo anzi dire che il Ministero conta largamente sul patriottismo dei signori deputati.

Vi sono leggi urgentissime, servizi pubblici che richiedono provvedimenti solleciti. Anzi, tanto confida il Ministero in questo patriottismo, che ora sta elaborando un residuo di leggi finanziarie, e tra breve le presenterà.

Anche il paese fa molto assegnamento sullo zelo e sui lavori della rappresentanza nazionale; quindi, ben lungi dal desiderare una proroga, il Ministero calcola più che mai sulla alacrità dei rappresentanti della nazione.

**LETTERA DI RINUNZIA DEL PRESIDENTE  
RATTAZZI.**

**PRESIDENTE.** È pervenuta al banco della Presidenza una lettera dell'onorevole presidente Rattazzi, di cui do lettura. (*Segni di attenzione*)

« Onorevolissimi colleghi,

« La mia salute non mi permette di compiere con quell'assiduità che l'importanza dell'ufficio richiede l'altissimo incarico di presiedere alle vostre deliberazioni, ed io crederci di venir meno alla fiducia di cui mi avete onorato, se indugiassi più oltre a rinunciarvi.

« Con rammarico quindi, ma per un sentimento di dovere indeclinabile, mi rivolgo a voi facendovi preghiera di accettare la rinuncia che sono costretto a dare.

« Nel farvi questa preghiera, onorevolissimi colleghi, sento il debito di rendervi le più distinte grazie, e testimoniarvi la sincera mia gratitudine per la benevolenza con cui mi accoglieste in tutte le circostanze, e la quale sola ha potuto rendermi meno grave e meno difficile il compimento del mio ufficio.

« Torino, 18 dicembre 1861. »

**GALLENGA.** Era noto a tutti gli amici dell'onorevole presidente Rattazzi che egli intendeva di non presentarsi a candidato per la Presidenza in un'altra Sessione, ma egli aveva tuttavia dato speranza che potrebbe continuare a presiedere ai nostri lavori parlamentari fino al termine della presente Sessione.

Io credo che questa risoluzione di abbandonare adesso il seggio nasca dalla necessità in cui si trova la Camera di prolungare la Sessione oltre il termine previsto, il che obbligherebbe il presidente a rimanere nel suo seggio oltre il termine che sembra ad esso conveniente.

Qualunque sieno le ragioni addotte nella sua lettera, credo che riesca evidente che egli, dando la demissione, l'ha data coll'intenzione di non lasciarsi facilmente smuovere dal suo proponimento.

Io non dubito che la Camera entrerà a parte del rincrescimento che sentono tutti gli amici del presidente che egli ci lasci senza la sua opera in queste circostanze in cui lavori di grande importanza sono a compiersi da noi.

Credo però che la Camera, ove non possa insistere a far rimanere in seggio il suo presidente, vorrà unirsi in un voto unanime di ringraziamento ad esso presidente per la nobile, dignitosa, ferma e cortese maniera con cui egli ha disimpegnate le sue alte funzioni.

Io propongo perciò questo voto di ringraziamento, e propongo poi anche che la Camera passi immantinenti alla elezione di un nuovo presidente.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Massari.

**MASSARI.** La cedo al deputato Minghetti.

**MINGHETTI.** Associandomi pienamente alle osservazioni indicate dall'onorevole preopinante, io però non crederei opportuno che la Camera passasse immediatamente alla nomina di un altro presidente. Credo, al contrario, si debba fare un ufficio presso il nostro presidente, affinché egli voglia continuare a presiedere le nostre adunanze fino al termine della presente Sessione. Chè, se la sua salute non gli permette di poter adempiere con tutta l'assiduità che egli desidererebbe le sue funzioni, ciò non mi sembra bastevole argomento in contrario. Imperocchè egli è appunto per questo che l'ufficio conta quattro vice-presidenti, i quali potranno sostenere quelle parti che, per avventura, il presidente fosse costretto a tralasciare.

**GALLENGA.** Prego l'onorevole Minghetti di considerare che la Camera stimò necessario all'apertura della Sessione di avere un presidente e quattro vice-presidenti. Di questi quattro vice-presidenti, uno si trova assente dalla Camera per avere accettato un ufficio governativo. . .

*Voci.* È senatore.

**GALLENGA.** Comunque, se è senatore ha cessato d'appartenere alla Camera. Un altro si trova assente, perchè gli affari privati non gli permettono di presentarsi alla Camera; dunque, invece di cinque presidenti attivi, non ne abbiamo che due. Ora l'assenza o la malattia può privarci anche dell'opera di questi due (*ilarità*); conseguentemente, associandomi all'idea dell'onorevole Minghetti, cioè che non si debba procedere all'elezione di un nuovo presidente fino a che siasi veramente assicurata l'intenzione definitiva dell'onorevole Rattazzi, e fatto ufficio presso il medesimo onde continui a disimpegnare le sue funzioni fino al termine della Sessione, proporrei almeno che si eleggesse un vice-presidente in luogo di quello che è uscito dalla Camera.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Il deputato Minghetti si associa a questa proposta?

**MINGHETTI.** Non dissento da quanto disse l'onorevole Gallenga rispetto al vice-presidente; anzi mi sembra naturale che, essendo uno dei vice-presidenti passato a far parte del Senato, esso venga surrogato da altri; ma questa non è la questione presente, la quale sta nel risolvere, intorno alla lettera trasmessaci dall'onorevole nostro presidente, e testè comunicata. La mia proposta per conseguenza si riassume in questo: che il Seggio presidenziale sia incaricato di esprimere al signor commendatore Rattazzi il vivo desiderio della Camera che egli continui a conservare il suo ufficio sino alla fine della Sessione presente. Deciso questo primo punto, potrà poi esser fatta la mozione della nomina di un vice-presidente.

**PRESIDENTE.** Il deputato Minghetti propone che il Seggio attuale sia incaricato di esprimere al commendatore

Rattazzi il desiderio della Camera che egli continui nel suo ufficio sino al termine della presente Sessione.

Se non vi sono opposizioni, pongo ai voti la proposta del deputato Minghetti.

(È approvata all'unanimità.)

Di quest'unanimità sarà resa testimonianza al nostro onorevolissimo presidente.

Il signor deputato Gallenga insiste sulla sua domanda, perchè sia immediatamente nominato un altro vice-presidente?

**GALLENGA.** Insisto.

**DI SAN DONATO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato San Donato ha facoltà di parlare.

**DI SAN DONATO.** Propongo che debba aspettarsi la risposta del nostro onorevole presidente, e che sia rimandata all'ordine del giorno di domani la nomina di un vice-presidente.

**PRESIDENTE.** Il signor Di San Donato propone che si porti all'ordine del giorno di domani la nomina di altro vice-presidente.

Siccome questa proposta è sospensiva, ha la precedenza su quella del deputato Gallenga.

**GALLENGA.** Aderisco alla proposta dell'onorevole Di San Donato.

**PRESIDENTE.** Accettando il signor Gallenga, se nessun altro domanda la parola, si intenderà posta all'ordine del giorno di domani la nomina di un vice-presidente.

(È posta all'ordine del giorno di domani.)

(Il deputato Muratori presta il giuramento.)

#### DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SUL RINNOVAMENTO DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE IN TOSCANA.

**PRESIDENTE.** Viene in primo luogo all'ordine del giorno la proposta di legge intitolata: « Nuova proroga dei termini stabiliti per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nella Toscana. »

Il progetto della Commissione consta di due articoli così concepiti:

« Art. 1. Il termine assegnato per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana, nei modi e forme stabiliti dalla legge del dì 8 luglio 1860, è prorogato a tutto il mese di febbraio 1862. »

« Art. 2. La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione. »

Domando al signor ministro se accetta il progetto della Commissione.

**MIGLIETTI, ministro per la grazia e giustizia.** Sì. Sarà però necessario fare una modificazione al secondo articolo.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questa legge.

Se nessuno domanda la parola, interrogherò la Camera se intenda chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa, e l'articolo 1 è approvato.)

« Art. 2. La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione. »

**PANATTONI.** L'articolo che ora si propone è inteso a rendere più certa la pronta attuazione della legge; ma nel seno della Commissione è stato osservato che questo scopo si

raggiungerebbe meglio, dicendo: « La presente legge avrà vigore al cominciare del 1° gennaio 1862. »

**PRESIDENTE.** Il ministro guardasigilli accetta questa proposta?

**MIGLIETTI, ministro.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Panattoni propone ed il ministro accetta che l'articolo 2 sia così concepito:

« La presente legge avrà vigore a cominciare dal 1° gennaio 1862. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	214
Maggioranza . . . . .	108
Favorevoli . . . . .	208
Contrari . . . . .	6

(La Camera approva.)

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA TASSA DI REGISTRO.

**PRESIDENTE.** Continua la discussione sul progetto di legge per la tassa di registro.

La discussione è rimasta all'articolo 7.

**MINGHETTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINGHETTI.** Ieri ebbi l'onore di proporre alla Camera un emendamento all'articolo 6, il quale fu accettato. Mi proponeva in appresso di proporre un altro articolo, che sarebbe il settimo della legge; ma, siccome si è dovuto sospendere la discussione, così io non ho potuto esporre pienamente il mio concetto.

Stabilito il principio che la materia imponibile si desume dall'essere o dal non essere nel territorio del regno, e non già dall'individuo che la possiede, io volevo in appresso, con un articolo speciale, togliere pure i pericoli i quali potrebbero derivare dalla frode in questa materia.

L'articolo che io propongo è così semplice, che, spero, non troverà nella Camera alcuna opposizione. Esso sarebbe l'articolo 7, e verrebbe così concepito:

« L'esistenza dei mobili e dei crediti fuori del territorio del regno dovrà essere provata in modo legale, non bastando la dichiarazione delle parti agli effetti del precedente articolo. »

Ognun vede che in principio rimane inalterato l'articolo 6; solo con quest'articolo si chiede la prova dell'esistenza dei beni all'estero.

**SANGUINETTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**SANGUINETTI.** Io desidererei dall'onorevole preopinante una spiegazione intorno all'articolo 7 che egli ha proposto. Egli vuole che sia stabilito se il credito si trova nel territorio dello Stato o fuori del territorio dello Stato. Per me la parola *credito* ha due relazioni: l'una che accenna al creditore, l'altra che accenna al debitore. Ora io domando: supponiamo che un credito sia di tal natura per cui il creditore si trovi, per esempio, in Francia, ed il debitore si trovi in Italia; questo credito dovrà essere considerato come esistente nel territorio dello Stato o come esistente fuori del territo-

rio dello Stato? L'articolo, come è redatto, non risponde a questo mio quesito.

Io quindi pregherei l'onorevole preopinante a volermi dire se, nell'ipotesi da me fatta, il credito dovrebbe, secondo il suo articolo, essere considerato come esistente nel territorio dello Stato o come esistente fuori del territorio dello Stato.

In ogni caso, onde la legge non possa essere ambigua, sarebbe bene che l'articolo fosse redatto in tal modo da rispondere a questo mio quesito.

**PRESIDENTE.** Il deputato Minghetti ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI.** Al dubbio proposto dall'onorevole deputato Sanguinetti risponde l'articolo 6, il quale dichiara che la materia imponibile non si desume dalla nazionalità del creditore o del debitore, ma si desume dall'esistenza del credito entro o fuori del territorio. Infatti l'articolo 6 dice: *i crediti ipotecati o esigibili nel regno*. Per conseguenza il creditore o il debitore, sia estero, sia nazionale, sarà soggetto o non soggetto a tassa, secondochè il credito sia ipotecato od esigibile fuori o dentro il territorio dello Stato. Ora, siccome questo apparisce dall'articolo 6, ne segue che nell'articolo 7, che io ho avuto l'onore di proporre, non si fa più cenno di tale subbietto.

**SANGUINETTI.** Sono soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole deputato Minghetti.

**PRESIDENTE.** Il commissario del Re accetta la proposta del deputato Minghetti?

**DUCHOQUÉ, regio commissario.** L'accetto.

**TONELLO, relatore.** La Commissione l'accetta anch'essa.

**PRESIDENTE.** Il deputato Minghetti propone per articolo 7 questo nuovo articolo, accettato dal regio commissario e dalla Commissione:

« L'esistenza dei mobili e dei crediti fuori del territorio del regno dovrà essere provata in modo legale, non bastando la dichiarazione delle parti e l'effetto del precedente articolo 5. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Quest'articolo prenderà il numero 6.

« Art. 7. I valori soggetti a tassa proporzionale si estimeranno di venti in venti lire.

« Ogni somma minore sarà computata per venti lire intere; se la somma imponibile è soggetta a tassa minore di una lira, sarà pagata una lira intera. »

(È approvato.)

« Art. 8. La tassa è applicata secondo la intrinseca natura degli atti e dei contratti, e non secondo la loro forma apparente. »

**CASTELLANO.** Ieri la Camera fece una lunga discussione sul punto di decidere se dovesse adottarsi il principio di analogia nell'applicazione delle tasse di registro, e coloro i quali combatterono la teoria dell'analogia rimasero soccombenti; io spero che saranno più fortunati nel seguire l'emendamento che ora propongo all'articolo 8.

Quest'articolo, o signori, dà una latitudine immensa all'arbitrio degli agenti della pubblica amministrazione; latitudine la quale avrebbe per effetto di mutare persino la sostanza dell'atto, sotto il pretesto che lo stesso non si trovi in corrispondenza colla sua forma apparente. Vero è che molte volte il contribuente ricorre alla frode, simulando sotto altra veste un contratto, per esimersi dalla tassa più forte che senza la simulazione lo colpirebbe; ma anche la pubblica amministrazione potrebbe male a proposito sostenere che vi fosse simulazione quando in fatto non ve ne fosse.

Credo quindi che, a conciliare l'interesse del fisco con quello dei privati, il quale non può dipendere dai capricci degli agenti del primo, occorrerebbe aggiungere all'articolo di cui si tratta una seconda parte così concepita:

« Nel caso che l'intelligenza diversa della forma apparente non fosse riconosciuta d'accordo fra gli agenti della pubblica amministrazione ed il contribuente, i primi non potranno pretendere che la tassa risultante dalla forma apparente, salvo il ricorso ai magistrati competenti pel di più della tassa e per le pene incorse dal contravventore per la falsa denuncia. »

Ognun vede l'ingiustizia di dare causa vinta alla pubblica amministrazione senza che vi sia la sentenza del magistrato, sentenza che in tutte le controversie della vita civile è necessaria per definire da qual lato sia il torto e da qual lato la ragione. Una pronunziatura giudiziaria si rende tanto più indispensabile, per quanto il contribuente ha per sè il sussidio della forma apparente dell'atto, ed ha contro di sè, nel caso che se ne servisse di pretesto per simulare la frode, la pena che dalla legge vien comminata contro lo stesso nei casi di frode.

**PRESIDENTE.** Il deputato Castellano propone quest'aggiunta all'articolo 8:

« Nel caso che l'intelligenza diversa della forma apparente non fosse riconosciuta d'accordo fra gli agenti della pubblica amministrazione ed il contribuente, i primi non potranno pretendere che la tassa risultante dalla forma apparente, salvo il ricorso ai magistrati competenti pel di più della tassa e per le pene incorse dal contravventore per la falsa denuncia. »

Domando prima di tutto se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il deputato De Cesare ha la parola.

**DE CESARE.** Credo che si debba respingere l'emendamento dell'onorevole preopinante, in quanto che la legge prevede il caso in cui un contribuente gravato possa benissimo ricorrere ai tribunali per esserne sgravato.

**MINERVINI.** Domando la parola.

**DE CESARE.** Poichè la legge posteriormente dà questo diritto al contribuente che si crede lesa, io non vedo la necessità di adottare l'emendamento dell'onorevole Castellano.

**PRESIDENTE.** Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

**MINERVINI.** Appoggiando l'emendamento Castellano, tengo conto appunto delle osservazioni dell'onorevole De Cesare.

Precisamente le sue ragioni mi confermano a pregare la Camera perchè quest'emendamento sia ammesso.

Ci diceva l'onorevole membro della Commissione, signor De Cesare, come la legge provveda a far sì che in appresso la parte aggravata della tassa maggiore possa reclamare. Con ciò verrebbe a dirci che l'agente dell'amministrazione ha il privilegio d'esigere la tassa (fosse questa anche il doppio di quella dovuta per legge), ed il cittadino che paga avesse poi a fare una causa per riavere il di più esatto per arbitraria interpretazione dell'atto.

No, in materia di tasse deve esser pari la condizione; non vi deve essere privilegio per una delle parti. Che, se vi dovesse essere privilegio alcuno, dovrebbe essere in pro del contribuente, il quale quando paga a rigore di legge espressa aumenta sempre la finanza dello Stato.

Nel dubbio l'amministrazione non può esigere al di là di quello che la parte crede di essere tenuta a pagare a norma

della legge e non dell'interpretazione arbitraria. Altrimenti la menomazione di un diritto sarebbe estesa in modo che offenderebbe il principio di giustizia e di equità in una legge di finanza.

Ora l'emendamento Castellano provvede perchè la tassa di ciò che non è dubbio sia pagata, e per il di più espone il contribuente ad essere accertato della somma che deve pagare.

Mi sembra che questo sia veramente l'emendamento che concilia le ragioni del diritto colle esigenze della finanza. Io quindi appoggio perfettamente l'emendamento Castellano, ed ove quest'emendamento non venisse accolto, il che non voglio immaginare, credo sarebbe della dignità della Camera sopprimere le ultime parole: e non secondo la loro forma apparente; e dire soltanto: *la tassa è applicata secondo l'intrinseca natura degli atti e dei contratti*. La legge deve supporre sempre l'onestà; deve supporre che il contratto sia sempre in buona fede. Ogni legislazione che s'inspirasse nel principio della immoralità ci farebbe retrogradare di un secolo nella civiltà. Tassi adunque la legge, e quello che non possa essere tassato con gravezza, sia pago il fisco di avere una tassa fissa e non una graduale ad arbitrio, facendo del collettore un arbitro, un despota.

Laonde parmi assai chiaro ed evidente che debbasi ammettere l'emendamento dell'onorevole Castellano, altrimenti la legge sarebbe contraria ai principii, per cui non si suppone mai l'immoralità. Ove l'emendamento non si adotti, conviene sopprimere l'ultima locuzione dell'articolo nelle parole designate.

**PRESIDENTE.** Il deputato D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare.

**D'ONDES-REGGIO.** Signori, io credo poter brevemente dimostrare non solo la convenienza, ma la necessità di accettare l'emendamento dell'onorevole Castellano, altrimenti si potrebbe incorrere nella grave sconcezza di esserci una specie di due giudicati in contraddizione.

Signori, riflettete bene; è presentato un contratto; l'amministrazione dice che veramente esso non è secondo la sua forma apparente, ma che la sua natura è un'altra. Quindi a tenore di questa specie di giudizio si esige la tassa. Questa specie di giudizio può facilmente giovare ad una delle due parti contraenti e nuocere all'altra; allora la prima può fare istanza ai magistrati, affine di pronunziare che il contratto si tenga di quella natura, che appunto ha determinato l'agente finanziario; ma il magistrato può invece sentenziare che l'agente finanziario si è apposto male; la natura del contratto è quella che appare. Allora dunque si avrà un contratto, il quale per giudizio dell'incompetente giudice, l'agente finanziario, sarà, a cagion d'esempio, una compra e vendita, e si è pagato la tassa giusta tale natura; ed il contratto medesimo, per giudizio dei magistrati competenti, sarà, a cagion d'esempio, una donazione nell'interesse delle parti. Così il sentimento della giustizia si oltraggia solo perchè si esiga dalla pubblica finanza alcuna somma maggiore.

Per levare tanta sconcezza, l'emendamento dell'onorevole Castellano debbe adottarsi.

**PRESIDENTE.** Il deputato Tonello ha facoltà di parlare.

**TONELLO, relatore.** Lo stesso principio che ha fatto ammettere l'argomento di analogia per l'articolo 5, è pur quello che suggerì l'articolo 8. Si tratta cioè di armare l'amministrazione contro le frodi che si cercassero di commettere in ogni modo per contravvenire alla legge, e sottrarre in tutto o in parte gli atti alla tassa di cui si discorre. Ciò tende non solo a guarentire l'interesse delle finanze, ma altresì a tute-

lare quello stesso dei privati; imperciocchè, quando si ha speranza di poter facilmente eludere la legge, si simulano forme di contratto, le quali, oltre al fraudare le finanze, seminano bene spesso liti gravissime; cosicchè i contribuenti, mentre cercano di diminuirsi l'aggravio a danno delle finanze, s'ingolfano in ispece molto maggiori.

Quindi io credo che per analogia si possa anche ammettere questo articolo quale è, tanto nell'interesse delle finanze, quanto in quello dei contribuenti.

**CATUCCI.** Domando la parola.

**TONELLO, relatore.** Credo inoltre che non si possa accettare l'emendamento del signor Castellano, imperciocchè egli non è guari sperabile che coloro i quali tenteranno di fraudare la legge, simulando un contratto, vengano poi a convenire di questa loro frode cogli agenti delle finanze; questo accordo tra il contribuente e l'amministrazione non si avrebbe mai; quindi la proposta del signor Castellano non avrebbe il minimo risultato.

Si disse che quest'articolo dà all'amministrazione un potere soverchio, un privilegio che si dovrebbe invece concedere al contribuente. In verità io non so quale legislazione non accordi all'amministrazione i privilegi che sono concessi da questa legge; altrimenti non si potrebbe mai calcolare sull'incasso delle contribuzioni.

Aggiungeva l'onorevole Minervini che, ove non si ammetta l'emendamento, avremo due giudizi l'uno contrario all'altro. Nel vero non avremo mai che un giudizio solo, perchè la giurisdizione sulle controversie di cui discutiamo è riservata all'autorità giudiziaria ordinaria: il ricevitore non fa che indicare semplicemente la natura del contratto, come la ricava dai vari fatti, dalle varie stipulazioni che si trovano nelle convenzioni; ma, qualora poi il contribuente non voglia accettare la definizione quale viene dal ricevitore, è aperta la via ai tribunali; il giudizio sarà un solo, quello che sarà pronunciato dall'autorità giudiziaria.

**MICHELINI.** Le leggi che noi facciamo, e soprattutto i progetti di legge che ci vengono dal Ministero presentati, non peccano senza dubbio per difetto, credo per lo contrario pechino per eccesso. Se non che l'eccesso nuoce alcune volte non meno che il difetto, ed il troppo zelo può essere funesto quanto la negligenza. Il giusto punto sta nel fare tutto il necessario e nell'astenersi dal superfluo e dannoso.

Tutta questa discussione non avrebbe avuto luogo, nè sarebbe stata proposta l'aggiunta che ora si discute, se il Governo non avesse inserito nel presente progetto di legge l'articolo 8, che è perfettamente inutile.

In fatti con quest'articolo si prescrive quale norma si abbia a seguire nel portare giudizio sugli atti e sui contratti. Ma io dico che questo è inutile, perchè egli è bene inteso che gli atti debbono essere giudicati non dalla forma apparente o dal titolo che loro si dà, bensì dalla loro intrinseca natura. Una vendita od una donazione non cesseranno di essere tali, benchè loro si dia altro nome, benchè si cerchi di dar loro l'apparenza, la forma di altri contratti. Conchiudo che nè gli agenti del demanio cui spetta interpretare la legge, nè i magistrati cui spetta giudicare se i primi l'abbiano bene o male interpretata, non hanno bisogno che loro si dica: badate di non ingannarvi, badate di non fermarvi alle apparenze, ma sollevate il velo che vi nasconde la verità.

Nulla dirò dell'aggiunta che è stata proposta, in quanto che è già stato dimostrato dagli antecedenti oratori, e segnatamente dal relatore, che essa è perfettamente inutile.

Egli è bene inteso, senza che sia necessario di dirlo, che i magistrati devono pronunciare la loro sentenza quando avvi

contestazione tra gli agenti fiscali ed i contribuenti. Siccome nei paesi civili nessuno deve farsi giustizia da sé, così, quando avvii contestazione, non v'ha altro mezzo per ottenere il fatto suo che di ricorrere ai magistrati.

Del resto, se si sopprimesse l'articolo 8, cadrebbe anche l'aggiunta, la quale, nell'intendimento del suo autore, non è che un correttivo dell'articolo stesso.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Castellano.

**CATUCCI.** Ho domandato la parola.

**PRESIDENTE.** Era prima iscritto il deputato Castellano.

**CASTELLANO.** Io non posso accomodarmi al principio che l'onorevole relatore della Commissione metteva innanzi, vale a dire che l'articolo 8 sia informato allo stesso principio che ha fatto ammettere la teorica dell'analogia.

Siffatta teorica è stata ammessa nei casi non previsti dalla legge; ma qui si tratta di rovesciare le disposizioni scritte espressamente dalla legge nei contratti che nominativamente sono in essa contemplati. Dunque è ben diverso il caso, ben diversa la questione che si presenta. Se non che l'emendamento da me proposto è sussidiato da un argomento d'inconveniente maggiore, quale sarebbe quello che la disposizione dell'articolo 8 produrrebbe anche al di là dell'analogia, su cui soltanto la Camera ha già pronunciato.

Ma che cosa si dice? La pubblica amministrazione ha il diritto di stabilire e di riscuotere senza ostacoli la tassa. Rispondo io: e in tutti i casi che questa legge prevede, ne quali il valore è indeterminato, non se ne rimette essa forse alla denuncia, alla dichiarazione del contribuente, soltanto modificandone gli effetti nel senso che, scopertane poscia la falsità, resti lo stesso assoggettato alle pene stabilite secondo i casi previsti? Quindi, se la forma apparente del contratto si voglia considerare spassionatamente, di altro non può reputarsi capace che di aver l'effetto di una denuncia, per cui il contribuente si assoggetta volontariamente all'analogia tassa.

L'intelligenza di questa forma apparente potrà ricevere delle modificazioni, ma le modificazioni dovranno essenzialmente essere consentite da entrambe le parti; e, quando una divergenza vi sia tra esse, non può esservi altro sistema di risolverla, tranne il giudizio; nè la conseguenza del giudizio sfavorevole al contribuente può essere altra che la pena della falsa dichiarazione, ossia quella che la forma ed il sistema del progetto di questa legge, in quanto alle denunce, impone agli altri contribuenti.

**PRESIDENTE.** Il deputato Catucci ha facoltà di parlare.

**CATUCCI.** Signori, io domando espressamente la soppressione totale dell'articolo 8 per le ragioni esposte dall'onorevole Michelini.

Da quando in qua noi stabiliremo che la natura degli atti stia nelle parole, nella forma apparente? La natura degli atti sta nell'essenza, non già nelle parole *voluntas potius quam verba*; quindi è affatto inutile l'articolo 8, ed è evidente che bisogna riportarci alle regole del diritto comune, che appunto statuisce consistere la natura di un atto giuridico nella volontà ch'ebbero le parti, e non nelle parole che usano.

**PRESIDENTE.** Essendo proposta dai deputati Michelini e Catucci la soppressione di quest'articolo 8, domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola è al signor De Cesare.

**DE CESARE.** Gli onorevoli deputati Minervini e Castellano propongono un emendamento; gli onorevoli deputati

Catucci e Michelini propongono la soppressione dell'articolo.

Signori, in fatto di leggi di finanza bisogna partire dal principio che tutte le imposte sono odiose. (*A sinistra: Oh no!*)

Se volete assolutamente che il Governo venga a patti col contribuente, e dica: voi mi darete tanto, le signorie loro faranno questa riserva, sarà impossibile di esigere più le imposte.

Il Governo impone, il contribuente deve pagare; e quando il contribuente avrà dei diritti a far valere contro la finanza, gli articoli 90 e 91 di questa stessa legge gliene somministrano il modo, poichè in essi è detto che, se avrà pagato di più, potrà riscuotere il rimborso; se non ha pagato di più, e abbia altri diritti, potrà portarli dinanzi ai tribunali ordinari.

Ma non posso tacere che questo che noi seguiamo ora non è un modo serio di discutere le leggi; gli emendamenti si debbono mettere d'accordo collo spirito della legge.

Se si propongono cinquanta emendamenti al giorno, questa legge non andrà innanzi, nè sarà migliorata, perchè questi non sono emendamenti ponderati, non sono proposte serie.

**CASTELLANO.** Io protesto contro queste asserzioni.

**ALLIEVI.** Io non volevo che fare due osservazioni intorno a ciò che disse l'onorevole Castellano.

L'onorevole Castellano disse che l'articolo 8 è diretto a rovesciare il sistema della legge.

Io credo invece che l'articolo 8 è diretto ad impedire che i contribuenti ricorrano a degli artifizii per rovesciar essi medesimi il sistema della legge. Gli è precisamente affinché il sistema della legge sia mantenuto che è necessario di introdurre questo articolo 8. Nè vale l'argomento ch'egli desumeva dalle denunce. Quando si tratta delle valutazioni, le denunce che sono incomplete o erronee si possono facilmente scoprire; ma quando si tratta di un'alterazione della natura dell'atto, allora il contribuente può più facilmente concepire la fiducia che la sua frode non venga scoperta.

**MICHELINI.** Chiedo di parlare.

**ALLIEVI.** Io credo che non c'è analogia tra il fatto della denuncia in materia di valutazione e il fatto della forma che i contribuenti abbiano voluto dare al contratto. Io non vedo nessun pericolo nell'esistenza di quest'articolo 8; ma bensì ch'esso mantiene una garanzia a favore dell'erario.

I criteri del diritto comune non credo che si possano sempre citare all'appoggio delle leggi di finanza. Queste leggi hanno una economia, che non deve contraddire al diritto comune, ma che è tutta loro propria. E se si volesse collocare l'erario in una situazione perfettamente identica a quella in cui si trovano i privati fra loro, voi vedreste l'erario, per la natura della sua stessa posizione, essere collocato in una posizione inferiore. Quando i cittadini hanno la facoltà del ricorso, credo che non si debba e non si possa esigere di più.

**MICHELINI.** È stata criticata la mia proposta di sopprimere l'articolo 8, quasi che io voglia lasciar disarmato il fisco contro i contribuenti. Siccome tale non è stato il mio intendimento, e tale non è neppure l'effetto della mia proposta, così protesto altamente contro l'interpretazione che si è voluto dare ad essa.

Si è anche detto, o lasciato intendere, che questo articolo è necessario affinché gli agenti del demanio adoperino diligenza nell'investigare la natura degli atti.

Ma io rispondo, in primo luogo, che le leggi noi non le facciamo per gli agenti del Governo, ma pel pubblico. Se poi il

ministro delle finanze crede che i suoi agenti non siano abbastanza severi esecutori della legge, dia loro le istruzioni che crede; se non basta, ne cambi alcuni, ed io so dirgli che diverranno sin troppo rigidi esecutori degli ordini suoi.

Io voglio che siano tutelati gl'interessi delle finanze; voglio che i contribuenti paghino tutto quanto è loro domandato dagli agenti del Governo, salvo a ricorrere ai tribunali, ove credano di aver pagato troppo.

In tutto il resto voglio che vi sia la stessa eguaglianza che è tra tutti i litiganti, tra tutti i cittadini. Credo che nessuno di noi può volere di più o di meno. Ebbene, tutto questo si ottiene, benchè si sopprima, anzi meglio si ottiene sopprimendo l'articolo 8.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Do la parola al commissario regio.

**DUCHOQUÉ,** *commissario regio.* Coloro che rigettano l'articolo, non perchè lo credono inutile, ma perchè lo credono dannoso, mi pare che abbiano dimenticato la regola fondamentale di tutte le leggi di finanza: *solve et repete*, paga e poi reclama. Non ci è legge finanziaria e così legge di registro che non abbia questa regola.

L'articolo contiene una massima d'interpretazione; taluno la dice dannosa e sbagliata, tal altro la dice inutile; questa divergenza d'opinioni prova abbastanza che non è inutile; quindi io credo che sieno più logici coloro che la dicono inammissibile, per le conseguenze che ne derivano e che essi non vorrebbero, di coloro che la dicono inutile.

Credo che sia mio compito, in brevissime parole (giacchè alcuni membri hanno già portata molta luce sull'argomento), difendere la giustizia di quella regola.

Si, l'articolo stabilisce un principio di disuguaglianza tra il contribuente e l'amministrazione: io non lo nego, è verissimo; accetto l'obbietto nella sua più marcata espressione e rispondo.

La teoria delle presunzioni, o signori, non è una teoria inventata liberamente dagli umani cervelli, è una teoria che si fonda sulla realtà dei fatti. Noi abbiamo un contribuente da una parte, ed abbiamo un agente dell'amministrazione dall'altra; il contribuente perseguita un interesse suo personale, l'amministrazione perseguita un interesse pubblico. Questo solo mostra come la bilancia delle presunzioni è in disequilibrio; è in disequilibrio non per arbitrio, ma perchè così porta la realtà delle cose.

L'amministrazione non mi potete negare, o signori, che sia legittimamente investita del mandato di applicare la legge; ma io non posso intendere come possa esistere un ministro applicatore della legge, che non ne sia egualmente l'interprete. Il primo interprete di una legge è l'applicatore della medesima; io non credo che il cervello dell'amministratore sia una macchinetta priva della facoltà del ragionare. Nell'applicazione della legge è necessario far uso del ragionamento, è necessario far uso delle regole dell'ermeneutica. Or bene, la regola che noi abbiamo introdotto nella legge, è una regola dell'ermeneutica, ed era necessario introdurla per determinare la posizione della presunzione, per far vedere come nella divergenza tra il contribuente e l'applicatore della legge, l'applicatore della legge deve esigere che essa sia eseguita secondo la sua interpretazione, salvo alla parte di ricorrere ai tribunali.

Senza di questo, come ha detto benissimo l'onorevole Tonello, non vi sarebbe più modo di esigere le contribuzioni, senza che prima fossero fatti tanti giudizi avanti i tribunali, quanti sono gli affari nei quali può nascere divergenza.

Nè si creda di fare un vantaggio al contribuente, che anzi

gli si fa un danno, poichè gli si toglie di adire la superiore amministrazione, la quale può metter fine alla contestazione in modo che lo stesso contribuente rimanga appagato.

L'amministrazione ha grandissimo interesse che non si facciano giudizi colla condanna a suo carico; poche condanne dell'amministrazione bastano a screditarla; sono molte le remore morali che ha l'amministrazione per applicare la legge con giustizia.

Mi pare di aver dimostrato che, appunto perchè quest'articolo di legge da alcuni si crede dannoso, non è per certo conseguentemente inutile nell'estimazione comune.

Se non isbaglio, è stato anco detto che ben sarebbe di sopprimere il secondo inciso dell'articolo.

Il secondo inciso dell'articolo non è che esplicativo della prima parte, e, quando io vedo quante questioni si muovono su quest'articolo, ho ragione di desiderare che ogni dubbio intorno all'importanza ed agli effetti dell'articolo stesso venga rimosso.

Io non credeva che quest'articolo potesse elevare obiezioni dopo il voto che diede ieri la Camera intorno al principio di analogia scritto nell'articolo 8, perchè certamente il principio d'analogia ammesso ieri ha più rilevanza nella materia che non il principio che si contesta oggi.

Non mi pare d'aver ommesso risposta alle fatte obiezioni; se avessi fatto qualche dimenticanza, avvertitene, sarei pronto a soggiungere.

**PRESIDENTE.** Essendo stata proposta la soppressione di quest'articolo, la pongo ai voti.

(È rigettata.)

**CASTELLI LUIGI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CASTELLI LUIGI.** Mi pare, se non erro, che l'emendamento proposto dall'onorevole Castellano troverà luogo più opportuno quando verrà in discussione l'articolo 93, col quale mi pare sia abbastanza provveduto. Se non lo fosse, si potrebbe allora proporre una modificazione a quell'articolo nel senso delle, secondo me, giuste osservazioni dell'onorevole Castellano.

L'articolo 8 è una superfluità, e, se anche fosse tolto, il principio sussisterebbe egualmente, perchè gli atti si valutano per quello che sono e non per quello che appaiono.

L'articolo 93 stabilisce che contro l'ingiunzione di pagamento fatta dall'amministrazione delle finanze il debitore può provvedersi innanzi ai tribunali. L'istanza d'opposizione non sospende l'obbligo di pagare la tassa e le pene pecuniarie. Si eccettua il caso in cui si tratta di supplemento di tassa.

Ora, a me pare che, quando il contribuente ha notificato, per esempio, un contratto di vendita, e quindi ha pagato come per un contratto di vendita, e la pubblica amministrazione crede invece che debba essere tassato come un contratto di donazione, si tratterebbe in questo caso di esigere un supplemento di tassa, e l'opposizione fatta dal contribuente in tempo debito lo dispenserebbe dal pagare questo supplemento di tassa e la pena pecuniaria pretesa dalla pubblica amministrazione, finchè l'autorità giudiziaria non abbia deciso.

Se si vuole considerare compreso questo caso nelle parole dell'articolo 93, relativamente al supplemento della tassa, si può allora, come testè diceva, occuparsi della questione quando verrà in discussione l'articolo 93, e modificare l'articolo in modo che, nel caso che la pubblica amministrazione pretendesse di sottoporre l'atto ad una tassa maggiore, perchè lo giudicasse non secondo la forma apparente, ma se-



condo l'intrinseca natura, il contribuente, facendo opposizione in tempo debito, fosse dispensato dal pagare fino a ragione definitivamente riconosciuta.

Ad ogni modo non mi pare che quell'emendamento possa aggiungersi all'articolo 8, perchè sarebbe fuori di luogo. Si tratterebbe all'articolo 8 del modo di agire dinanzi all'autorità giudiziaria per le controversie che insorgono fra i contribuenti e l'amministrazione, mentre di questo si tratta nel titolo VIII, che porta appunto quest'intitolazione.

Io proporrei dunque che, senza decidere per ora sulla proposta dell'onorevole Castellano, se ne rimetta la trattazione quando verrà in discussione l'articolo 93, e credo che l'onorevole proponente non debba avere difficoltà di aderire a questa mia proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Castellano aderisce a questa proposta?

**CASTELLANO.** Aderisco.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Signori, io non posso concordare in queste continue riserve di articoli, le quali porterebbero al risultato di rivotare la legge dopo. . . .

**PRESIDENTE.** Non si tratta di votare di nuovo. Si sospende per ora la discussione di quest'emendamento, che si potrà riproporre all'articolo 93.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Ma l'emendamento, se fosse approvato all'articolo 93, non porterebbe la conseguenza di modificare l'articolo 8?

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** L'articolo rimarrebbe votato.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Domando perdono, non aveva ben inteso il senso della mozione.

**PRESIDENTE.** Domando se il deputato Minervini insiste nella sua proposta di sopprimere le parole: *e non secondo la loro forma apparente.*

**MINERVINI.** Poichè tutti siamo impegnati a chiarire la cosa, quando sia rinnovato l'emendamento Castellano, sarà quello il momento che mi riservo di rinnovare la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Essendo ritirato anche quest'emendamento per ora, pongo ai voti l'articolo 8 qual è.

(È approvato.)

« Articolo 9. Se un contratto comprende patti che sieno in parte a titolo gratuito, ed in parte a titolo oneroso, sarà considerato, quanto all'applicazione della tassa, come se fossero due distinti contratti, l'uno a titolo oneroso, e l'altro a titolo gratuito. »

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Chiedo di parlare, poichè parmi che la Commissione abbia modificato l'articolo del progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** Precisamente; essa ha soppresso le parole, dopo *ed in parte a titolo oneroso*, le seguenti: *o che pei loro effetti producano parziali gratuiti vantaggi ad uno dei contraenti.*

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Benissimo. Io ho chiesta la parola, non per oppormi all'emendamento proposto dalla Commissione, che anzi fu da me con essa concordato, ma perchè non resti dubbia la ragione della proposta soppressione.

Più volte, nell'interpretazione delle leggi, si ricorre, ed a ragione, alle discussioni che ne hanno preceduta l'approvazione; ed io non vorrei che alla modificazione del presente articolo si desse poi nell'interpretazione un'importanza che veramente non è stata nelle intenzioni della Commissione

nel proporre l'emendamento, nè nelle mie nel concordarlo.

Io penso si possa senza pericolo sopprimere l'inciso, come vorrebbe la Commissione, perchè la portata dell'articolo 8 già votato è tale da rendere inutili le parole di cui è proposta la soppressione. Altrimenti, e se si credessero revocate, perchè riputate erronee, potremmo averne inconvenienti nella pratica. Basta rammentare all'uopo le discussioni che si fecero davanti ai tribunali francesi sulla materia delle donazioni indirette.

Dichiaro quindi che io ho concordata la soppressione di queste parole, non per limitare l'effetto dell'articolo 9, ma in quanto ho creduto che le conseguenze dell'articolo 8 influivano abbastanza sull'intelligenza delle disposizioni dell'articolo 9, per non rendere pericolosa la proposta soppressione.

**MOSCA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**MOSCA.** Io credo che a proposito di questo articolo si potrebbe giustamente ripetere il rimprovero che l'onorevole Michellini faceva ad altre parti della presente legge, che, cioè, per voler dir molto, si dice troppo, e dicendo troppo si dicono anche delle cose inutili. Io credo, per esempio, che il caso contemplato dall'articolo 9 non possa verificarsi. Un contratto che comprenda varie parti, altre a titolo oneroso, altre a titolo gratuito, non è più un solo contratto, è un atto che contiene diversi contratti; per conseguenza lo scopo che la Commissione vorrebbe raggiungere con questo articolo non ha bisogno di una espressa disposizione legislativa per essere pienamente raggiunto.

Dirò di più che la forma di questo articolo fa luogo a un dubbio; non certamente in chiunque consideri le questioni di esazione e d'imposte con ragionevolezza ed equità, ma pur troppo l'esperienza dimostra che lo zelo degli agenti fiscali spesso eccede i limiti di queste.

Dunque è giusto che il Parlamento, nell'atto stesso che fornisce allo Stato i mezzi di sopperire ai pubblici bisogni, debba anche avere il riguardo di premunire i contribuenti contro le molestie indebite, e soprattutto poi tener presente lo scopo massimo di escludere tutto ciò che può ingenerare ambiguità.

Dico dunque che l'articolo 9 potrebbe autorizzare la supposizione che, nel caso da esso preveduto, il contratto debba essere sottoposto per la sua totalità a una doppia tassa, debba cioè indistintamente considerarsi e come contratto a titolo oneroso, e come contratto a titolo gratuito. Io son certo che questa non è l'intenzione nè del Ministero che ha proposto l'articolo, nè della Commissione che l'accettò; tuttavia avvertito che con una lievissima modificazione si può ottenere rimossa ogni dubbio, e nello stesso tempo migliorata la locuzione.

Mi permetterò di proporlo; dopo le parole: *se un contratto comprende patti che sieno in parte a titolo gratuito ed in parte a titolo oneroso*, aggiungerei: *queste parti saranno considerate come se fossero, ecc.*

**PIROLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mosca propone che dopo le parole: *ed in parte a titolo oneroso*, si soggiungano le altre: *queste parti saranno considerate quanto all'applicazione, ecc.*

Domando se è appoggiato questo emendamento.

(È appoggiato.)

**PIROLI.** Io ritengo che l'articolo 9 sia inutile. In effetto, o le disposizioni di cui si parla all'articolo 9 sono indipen-

denti le une dalle altre, ed allora avrà luogo il primo alinea dell'articolo 12, il quale dispone che, « allorchè in un atto qualunque sono più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come formante un atto distinto; » o le disposizioni, di cui si parla all'articolo 9, sono dipendenti le une dalle altre, e allora avrà luogo la seconda parte dell'articolo 12, per la quale un atto che comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, sarà considerato, in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave.

Io quindi, salve le spiegazioni che potrà dare a questo proposito il signor regio commissario, credo che la disposizione di quest'articolo sia inutile, perchè l'articolo 12 provvede molto chiaramente al caso contemplato in esso.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Mi pare che in pratica possono essere frequenti i casi che portano la necessità di applicare l'articolo 9 indipendentemente dall'articolo 12, e viceversa.

Non è difficile immaginare che vi siano atti che abbiano in parte effetti di contratto oneroso, in parte effetti di atti di liberalità che siano fra loro connessi. In questo caso deve trovare applicazione il disposto dell'articolo 9.

Possono esservi atti di compra e vendita e di donazione i quali abbiano degli effetti misti, e che siano tra loro in stretta dipendenza secondo le intenzioni delle parti, secondo i loro rapporti, secondo i patti dai quali intendono essere stretti; quindi io credo non sussista che l'articolo 12 sia una ripetizione dell'articolo 9. Io credo che possono esservi patti in un medesimo contratto tra loro strettamente connessi, i quali producano effetti in parte gratuiti, in parte corrispettivi. Non ho qui autorità onde confortare le mie parole, ma ho buona memoria di avere veduto nella giurisprudenza molte questioni agitatesi per determinare se certi atti a titolo nominativamente oneroso dovessero in parte riguardarsi come donazioni indirette, perchè nei rapporti tra le parti, mentre si facevano delle stipulazioni a titolo oneroso, si facevano altresì delle facilitazioni ed elargizioni tali da avere sostanzialmente il carattere e l'effetto di donazioni mascherate.

**PIROLI.** Per le spiegazioni date dall'onorevole regio commissario parrebbe che la portata dell'articolo 9 verrebbe ad essere in aperta contraddizione colla seconda parte dell'articolo 12, in virtù del quale, quando diverse disposizioni di un atto sono connesse, sono dipendenti l'una dall'altra, non si paga che una sola tassa, e si paga la tassa maggiore. In quest'ipotesi io respingerei l'articolo come contrario direttamente ad una massima fondamentale in materia di registrazione, che cioè per un medesimo atto non si deve pagare più d'una tassa, e sempre la tassa maggiore. E però, o l'articolo 9 ha il senso che io ritengo debba avere, secondo le cose già da me osservate, e dev'essere soppresso come inutile; ovvero è in opposizione colla seconda parte dell'articolo 12 e ne restringe la portata, e allora domando che sia soppresso, perchè porterebbe una violazione del principio che per un atto, le cui disposizioni siano connesse necessariamente, non si può pagare che una sola tassa, e la maggiore.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Prego l'onorevole opinante di tener conto delle parole scritte nella seconda parte dell'articolo 12, che sono le seguenti:

« Più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre. »

Questo è il caso in cui prescrive l'articolo 12 che debba pagarsi una sola tassa, e la maggiore.

Ma nell'articolo 9 si prevede un caso più largo, quello in cui non vi sia questa intrinseca connesità, la quale determina la materia del disposto della seconda parte dell'articolo 12.

**PRESIDENTE.** Il deputato Piroli propone la soppressione di quest'articolo?

**PIROLI.** Ne propongo la soppressione, perchè o inutile o contraddittorio alla seconda parte dell'articolo 12.

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo a' voti.

(È rigettata.)

La lieve modificazione proposta dal deputato Mosca è accettata dalla Commissione?

**TONELLO, relatore.** La Commissione crede che sia superflua questa maggiore spiegazione che vuol dare il deputato Mosca all'articolo in discussione, anzi crede che come è concepito l'articolo sia più chiaro; quindi non ammette la variante proposta.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del deputato Mosca, la quale consiste nel cambiare le parole: « Sarà considerato, quanto all'applicazione, » ecc., in queste altre: « queste parti saranno considerate. »

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Ora pongo ai voti l'articolo 9.

(La Camera approva.)

« Art. 10. Un atto traslativo di proprietà o di usufrutto che comprende mobili ed immobili sarà soggetto alla tassa di registro stabilita per la trasmissione degli immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili. »

« Nel dubbio gli oggetti si presumono immobili, salva alla parte la prova legale in contrario. »

« Queste disposizioni si applicano anche alle cessioni o vendite di ragioni ereditarie. »

« Nel caso che i mobili, considerati dalla legge civile come immobili per destinazione, vengano alienati con atto separato all'attuale proprietario dello stabile a cui quei mobili furono annessi, la tassa sarà determinata nella misura stabilita per la trasmissione degli stabili. »

« Nei passaggi di beni a cui danno occasione i conguagli di quote tra condividenti, e le rinuncie o le cessioni di quote alla comunione o alla eredità indivisa, saranno di preferenza imputati quei beni soggetti a minor tassa proporzionale, che si proverà essere nella comunione o nell'asse ereditario. »

Il deputato Mazza ha facoltà di parlare.

**MAZZA.** Credo opportuno, a proposito di quest'articolo che riguarda gli atti traslativi di proprietà o di usufrutto che comprendono mobili ed immobili, di rinnovare l'istanza che io moveva al Ministero sul chiudersi della discussione generale di questo progetto di legge. Io aveva allora l'onore di esporre alla Camera come sarebbe certamente stato assai più regolare che, prima che fosse pubblicata questa legge, una sola legislazione civile regolasse tutte le parti dello Stato; ma, siccome questo non si può conseguire, io chiedeva che il Ministero presentasse almeno il più tosto possibile il nuovo progetto del Codice civile. Io ripeto la medesima istanza a proposito di quest'articolo, che riguarda appunto la tassa da applicarsi alla trasmissione dei beni mobili ed immobili.

Io diceva infatti che, a seconda delle diverse legislazioni italiane, havvi una diversità nella maniera d'intendere codesti beni mobili ed immobili; di maniera che avverrà spese volte che, per la cessione del medesimo oggetto, in un luogo dovrà pagarsi la tassa fissata per i beni mobili, che è di molto minore, come tutti sapete; nell'altro luogo dovrà invece pagarsi la tassa molto maggiore che è assegnata alla trasmissione di tutti i beni immobili.

Io notava altresì che non sempre nelle diverse legislazioni la stessa denominazione viene applicata ai medesimi contratti ed atti civili; e qualche volta la stessa denominazione corrisponde per contro ad oggetti disparati; altra fonte di disuguaglianza necessaria nell'applicazione della tassa che si discute.

Io osservava, per un ultimo esempio, che in alcune provincie d'Italia la trasmissione degl'immobili può farsi per atto privato; laddove in altre questa trasmissione non può farsi altrimenti che per atto pubblico; e senza questo le alienazioni si riguardano come nulle e non avvenute; altra fonte di disuguaglianza nell'applicazione della tassa.

Un onorevole membro della Commissione, il deputato De Cesare, il quale credette di rispondere con alcune avvertenze all'istanza che io moveva, m'invitava a vedere nella relazione della Giunta con quanta cura e il Ministero e la Commissione avessero proceduto per rendere quanto era possibile indipendente questa legge del registro dalle varie legislazioni civili del regno. Io riconosco che il Ministero e la Commissione hanno in questo progetto di legge seguito il sistema, unico per avventura, che rimaneva per fare una legge, la quale fosse per quanto possibile indipendente dalle leggi civili; ma la dipendenza di questa legge dalle leggi civili è nella natura stessa della cosa; non si può assolutamente sopprimere.

Riconosco che tutti gli sforzi si sono fatti per conseguire questo fine; ma laddove la natura stessa della cosa comanda e vuole questa intima, questa necessaria connessione, era impossibile il sopprimerla, e non fu scppressa.

Non havvi per conseguenza altro mezzo per ottenere nell'applicazione della presente tassa quella uguaglianza, la quale deve presiedere ad ogni sorta di pubbliche gravèzze, e che è una legge espressa della nostra costituzione; non havvi, dico, altro mezzo che questo, di affrettare cioè, per quanto sarà fattibile, un'uniforme legislazione civile per tutte le provincie dello Stato.

Io rinnovo quindi, a proposito di quest'articolo, rinnovo l'istanza al Ministero, affinchè voglia rispondere se è disposto a presentare quanto prima il progetto del Codice civile.

**PRESIDENTE.** Non è presente alcun ministro.

**MAZZA.** Quando nella discussione generale di questa legge io aveva l'onore di fare la stessa istanza, non si trovava al banco del Ministero che il signor ministro delle finanze, il quale, giustamente per avventura, ha creduto non essere di sua pertinenza il rispondere alla mia domanda; ma, siccome sono pubblici i rendiconti della Camera, io sono persuaso che tutti i ministri avranno avuto contezza dell'istanza che ho fatta, e che ognuno sarà quindi in grado di rispondere.

*Una voce.* C'è il commissario regio.

**PRESIDENTE.** Nessun ministro si trova presente, ed il commissario del Re non ha che il mandato di sostenere la discussione di questa legge e di quelle altre che sono indicate nel decreto.

Pongo ai voti l'articolo 10.

(La Camera approva.)

« Art. 11. I contratti coi quali si alienano ad uno stesso

acquisitore i frutti o le materie che possono essere estratte da un fondo e lo stabile medesimo, prima che quei frutti o quelle materie sieno state trasportate altrove, saranno soggetti indistintamente alla tassa dovuta pei trasferimenti degli immobili.

« La prescrizione del diritto a riscuotere il supplemento di tassa a cui può dar luogo l'applicazione del presente articolo, comincia a decorrere dalla data dell'ultimo contratto. »

(La Camera approva.)

« Art. 12. Allorchè in un atto qualunque sono più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come formante un atto distinto.

« Un atto che comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, sarà considerato, in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave. »

**MINERVINI.** Nella seconda parte di quest'articolo si dice: « Un atto che comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, sarà considerato, in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave. »

Qui si tratta di dovere mutare una parola, perchè dovesse l'articolo dire, e come io credo giusto, l'opposto di quello che leggo espresso: se la necessità connette in un atto oggetti tassabili in modo diverso, l'impero della necessità, escludendo quello della volontà, impone di esigere la tassa minore e non la più grave. Non è una condizione la nostra di fare il peggio, ma l'utile, il ragionevole.

Io sono d'avviso che si debba dichiarare l'opposto di quello che è stato dichiarato, e proporrei che a vece di dire: *che dà luogo alla tassa più grave*, si dica: *che dà luogo alla tassa più lieve*. Conciliate l'esigenza della finanza con la logica umanità e col riguardo all'industria, alle arti, al commercio.

Una legge che come questa rende il collettore arbitro di valutare per analogia quello che la legge non esprime; che concede al gabelliere d'imporre, ed esecutivamente, e riscuotere una tassa più grave quando la legge sarebbe eseguita con la tassa più lieve, è tale una concessione che farebbe del gabelliere un ente superiore al Parlamento. Paghì e poi ripeti, dicevano i fiscali in Modena, quando alla legge il gabelliere sostituiva il suo arbitrio che il dispotismo gli concedeva, e noi faremo uso di questo principio di finanza nei giorni d'oggi ed in Italia! E, supposto la maggiore moralità, vorrebbe la legge proposta che un gabelliere sapesse risolvere le questioni, per le quali ci vorrebbe la sapienza di Merlin.

**PRESIDENTE.** Il deputato Minervini propone che alle parole: *che dà luogo alla tassa più grave*, si sostituiscano queste altre: *che dà luogo alla tassa meno grave*.

Ha facoltà di parlare il deputato Pirolì.

**PIROLÌ.** Io aveva chiesto di parlare per difendere l'articolo 12, ma, siccome ha pur chiesto di parlare un membro della Commissione, vi rinuncio ben volentieri. Noterò solo che le osservazioni dell'onorevole Minervini provengono forse da un inesatto apprezzamento del valore di questa disposizione. L'articolo 12 suppone che un atto abbia più destinazioni connesse e dipendenti l'una dall'altra. Si potrebbero in questo caso ritenere che fossero dovute più tasse. La legge dispone che una sola tassa è dovuta, cioè la maggiore. Questo è il senso dell'articolo, e ne credo giustissima la disposizione.

**TONELLO, relatore.** Io voleva far osservare all'onorevole Minervini che, quando la disposizione che dà luogo alla tassa

più grave fosse sola ed unica nel contratto, naturalmente darebbe luogo alla tassa che è stabilita per questo contratto. Ora, per la circostanza che si trovano altre disposizioni connesse con questa disposizione che dà luogo alla tassa più grave, per la circostanza, dico, che vi sono altre disposizioni meno gravi che potrebbero bensì lasciar luogo a dubbio se dovessero essere soggette a tassa o no, e che tuttavia per una mitigazione sono escluse dalla tassa, non veggio veramente come si possa dubitare che debba aver luogo la tassa più grave.

**MINERVINI.** A me sembra che questa ragione addotta fortifichi il mio assunto, imperciocchè, se avete tre oggetti che portano tre tasse diverse e sono intimamente connesse, voi dovete esigere la tassa meno grave, e non la tassa più grave; perchè, se dichiarate che volete prendere la sola tassa per solo atto men grave, avrete assicurata una percezione nascente dalla legge, e vale meglio esigere con giustizia un certo, che esporre il contribuente a pagare una somma più grave dipendente dal modo di definire un atto che potesse avere il gabelliere.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Minervini è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(È rigettata.)

**CASTELLANO.** Credo che potrebbe la Camera consentire nel sopprimere la parola *necessariamente*, così nel primo, come nel secondo comma dell'articolo in discussione, senza che l'uno e l'altro ne venissero a soffrire per la chiarezza del concetto che sono destinati ad esprimere; al contrario, certamente, la soppressione di questa parola metterebbe un freno ragionevole all'arbitrio dell'amministrazione finanziaria, di cui mi professo altamente nemico.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il commissario del Re ha facoltà di parlare.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Io, in verità, fo meraviglia, o signori, come di una disposizione che ha certamente effetti favorevoli e di mitigazione, se ne voglia fare una disposizione che ha degli effetti gravosi, ed in questo senso combatterla.

In quest'articolo si prevede il caso di un contratto nel quale siano diverse disposizioni. Poteva nascere il dubbio che tutte dovessero essere separatamente tassate con tassa diversa; invece è detto che si esigerà una tassa sola, quando queste diverse disposizioni siano necessariamente connesse e derivanti, per intrinseca loro natura, le une dalle altre.

Quindi io insisto che l'articolo si lasci stare come è, perchè la parola *necessariamente* nel secondo paragrafo, sebbene possa credersi in qualche modo contenuta nell'altra espressione: *per loro intrinseca natura*, pure dà maggior forza all'articolo, e non debbe con facilità farsi una modificazione, della quale, mancando un'evidente ragione, si potrebbe poi nell'interpretazione dell'articolo trarne delle conseguenze che non sono state nell'intenzione di chi l'ha votato.

**PRESIDENTE.** Il deputato Castellano propone che siano tolti gli avverbi *necessariamente*, che sono nella prima parte e nell'alinea dell'articolo 12. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È rigettata.)

Pongo dunque ai voti l'articolo 12 quale fu proposto.

(La Camera approva.)

« Art. 15. Se in un atto sono inseriti altri atti non ancora registrati, sarà pagata non solo la tassa a cui è soggetto

l'atto principale, ma ancora quelle dovute per gli atti inseriti.

« È pure dovuta la tassa per le convenzioni enunciate nell'atto presentato alla registrazione, e risultanti da contratti anteriori non stati registrati, purchè le medesime abbiano una connessione essenziale e diretta colla disposizione dell'atto in cui sono enunciate.

« Non è dovuta la tassa se la convenzione enunciativa o inserita fosse già stata estinta, o si estinguesse coll'atto che contiene l'enunciazione o l'inserzione; eccetto il caso in cui la convenzione citata o inserita fosse per legge sottoposta a registrazione, o ad altre equivalenti formalità, e queste non fossero state adempite.

« Un atto fatto all'estero è sottoposto all'obbligo della denunzia e della registrazione, anche quando le disposizioni in esso comprese siano state ripetute in parte, o tutte ripetute in un atto fatto nel regno. Per la parte di questo secondo atto in cui quelle disposizioni furono ripetute senza alcuna modificazione è dovuta la sola tassa fissa. »

(La Camera approva.)

« Art. 14. Il pagamento della tassa proporzionale per i contratti di cui la esecuzione è sottoposta a condizione sospensiva ed indipendente dalla volontà dei contraenti è dovuto quando la condizione si verifica o quando uno di quei contratti si eseguisce prima che la condizione si avveri. »

(La Camera approva.)

« Art. 15. Non è dovuta tassa proporzionale per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato entro le 24 ore dopo del contratto che si risolve.

« Qualunque patto o convenzione che esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente è soggetta a tassa, quantunque sia connessa colla risoluzione medesima. »

**CASTELLI LUIGI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**CASTELLI LUIGI.** Mi pare che, per corrispondenza tra gli articoli 14 e 15, si dovrebbe dire:

« Non è dovuta tassa proporzionale per la risoluzione di un contratto quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo e *indipendente dalla volontà dei contraenti*, » ecc., come si è stabilito per la condizione sospensiva.

Se la condizione risolutiva dipende dalla volontà dei contraenti, sono essi o uno di loro che si riserva la facoltà di risolvere il contratto oltre le 24 ore di data, e allora sarebbe un *distratto*, come lo chiamano, cioè un nuovo contratto, il quale non deve essere immune dalla tassa, come non è esente il contratto soggetto a condizione sospensiva, quando questa dipende dalla volontà dei contraenti, perchè allora vi è un cambiamento di volontà che dà luogo a un nuovo rapporto giuridico.

**PRESIDENTE.** Il deputato Castelli propone che dopo le parole: « Non è dovuta tassa proporzionale per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo, » si aggiungano queste altre: « e indipendente dalla volontà dei contraenti. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il signor commissario regio e la Commissione accettano quest'aggiunta?

**TONELLO, relatore.** La Commissione non ha difficoltà di accettarla,

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Anche l'accetto.

**CASTELLANO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Castellano ha facoltà di parlare.

**CASTELLANO.** Non mi sembra che si possa accettare questa proposta, perchè ne rimarrebbe profondamente immutato lo spirito dell'articolo. Questo dà un favore alla condizione risolutiva espressa nel contratto, ed io non so comprendere come vi possa essere una condizione risolutiva espressa nel contratto, e indipendente dalla volontà dei contraenti; insomma, l'aggiunta proposta distruggerebbe affatto il senso della legge, sopprimendo il favore che essa vuol fare alla condizione risolutiva espressa nel contratto.

**TONELLO, relatore.** La condizione si dice indipendente dalla volontà dei contraenti, non al momento in cui si inserisce nel contratto, locchè sarebbe un grande assurdo, ma bensì relativamente all'adempimento della condizione.

Ciò stando, mi pare che non si debba muovere difficoltà dal deputato Castellano riguardo all'adozione di questa proposta.

**PRESIDENTE.** Essendo accettato quest'emendamento dal commissario regio e dalla Commissione, leggo l'articolo con tale modificazione e lo pongo ai voti:

« Art. 15. Non è dovuta tassa proporzionale per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo e indipendente dalla volontà dei contraenti, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato tra le 24 ore dopo del contratto che si risolve.

« Qualunque patto o convenzione che esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente è soggetta a tassa, quantunque sia connessa colla risoluzione medesima. »

(La Camera approva.)

« Art. 16. Per sottoporre a tassa di registro la trasmissione di uno stabile a titolo di proprietà o di usufrutto basterà, in mancanza di prove dirette, che il nome del nuovo possessore sia iscritto nel ruolo dell'imposta prediale, o sia stata da esso pagata per conto proprio alcuna rata di tale imposta, o si abbia prova di convenzioni che facciano presumere il suo diritto di proprietà o di usufrutto. »

Metto ai voti quest'articolo.

*Voci.* Non è compiuto.

**TONELLO, relatore.** Vi è ancora l'alinea.

**PRESIDENTE.** Nel mio esemplare è tagliato netto tutto l'alinea.

**TONELLO, relatore.** Bisogna dire che ciò sia avvenuto per errore.

**PRESIDENTE.** Quest'alinea è tutto coperto d'inchiostro, e siccome ho trovate altre di queste cancellature, le quali evidentemente erano state fatte d'accordo colla Commissione, si è per ciò che ho dovuto credere che anche questa lo fosse.

**TONELLO, relatore.** La Commissione intende che si debba aggiungere l'alinea quale si trova nel progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** Allora lo leggo:

« Il godimento di un immobile a titolo di affitto, conduzione, mezzeria o d'anticresi, sarà pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti o scritti che lo facciano presumere, ovvero col pagamento delle contribuzioni imposte ai conduttori, inquilini e temporanei detentori. »

**MARI.** Nella seconda parte di quest'articolo 16 viene fatta menzione della mezzeria; vedo che si parla del godimento di un immobile a titolo di mezzeria; ciò mi fa nascere il desiderio di un emendamento. Più e varie questioni nella

discussione di questa legge potranno forse proporsi a riguardo del contratto di colonia. Dovrà la Camera esaminare e stabilire, se codesto contratto debba annoverare fra gli atti indicati nell'articolo 4, o piuttosto tra quelli contemplati nell'articolo 5; se, cioè, debba andare soggetto ad una tassa fissa, o ad una tassa proporzionale, come si propone nell'articolo 99, § 1, n° 5. Dovrà la Camera esaminare e stabilire se i contratti di colonia debbono essere espressamente esclusi dal novero degli atti di cui parla l'articolo 29, i quali debbono essere registrati entro tre mesi dalla loro data; o piuttosto se debbano essere espressamente aggiunti nel successivo articolo 30, che parla dei contratti, dei quali non è necessaria, nè obbligatoria la registrazione, finchè non se ne faccia uso in un atto pubblico, in un giudizio dinanzi a qualsiasi autorità od ufficio governativo o comunale.

Non intendo di proporre attualmente alla Camera simili questioni; non è il momento opportuno, perchè l'articolo 16 tratta soltanto delle prove dirette o indirette che può l'amministrazione del registro raccogliere quanto ai contratti sottoposti a tassa. Temo bensì che la locuzione adoperata nella seconda parte dell'articolo 16 possa in qualche modo pregiudicare le accennate questioni.

Stando alla formola adoperata nel secondo paragrafo di quest'articolo, parrebbe che, a mente dei compilatori del progetto, i contratti di colonia parziaria sieno contratti di locazione e conduzione di predii, che cioè entrino nel novero di quei contratti i quali hanno per oggetto di trasferire l'uso, il godimento di una cosa.

Se tale è, come pare, il concetto del proposto articolo, io non esito a dichiararlo giuridicamente erroneo.

Il contratto di colonia parziaria non è un contratto di locazione e conduzione di fondi, non è un contratto di locazione e conduzione di cosa. Il proprietario non è locatario di cosa, il colono non è conduttore di cosa.

Il proprietario è conduttore di un'opera, il colono è locatore di un'opera. Esso prende la metà della rendita naturale, o quella maggiore o minore quota delle rendite naturali come mercede dell'opera sua. La mercede di questo locatore d'opera non è determinata in una somma di pecunia, bensì in una determinata quota delle rendite; ma ciò non influisce nella natura e sostanza del contratto. Il contratto è sempre locazione e conduzione di opera. Il colono non prende un fondo, una cosa a godere, ma prende delle opere a fare.

Ripeto che non è questo il momento in cui la Camera debba risolvere siffatte questioni; ma, siccome l'articolo 16 parla di godimento di un immobile a titolo di mezzeria, io non posso concordare questo modo di locuzione, che pare a me pregiudichi le accennate questioni.

Quindi propongo alla Camera un innocentissimo emendamento, che spero sarà accettato dalla Commissione e dal commissario regio.

Esso è così concepito:

Invece di dire: *Il godimento di un immobile a titolo di affitto, conduzione, mezzeria o d'anticresi, ecc.*, direi: *Gli affitti, conduzioni, mezzerie, colonie parziarie, se si vuole aggiungere, ecc., con quel che segue.*

In tal guisa non sarebbe pregiudicata veruna questione.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Nell'emendamento dell'articolo 16 io vado più avanti dell'onorevole Mari. Io propongo la soppressione della parola mezzeria; con che non intendo, come neppur egli intendeva, di pregiudicare la questione intorno alla tassabilità o non tassabilità dei contratti di mezzeria, intorno alla tassabilità con tassa proporzionale o con tassa fissa. Tale questione verrà in altro luogo.

Dico fin d'ora che il concetto dei redattori della legge non fu quello di confondere i caratteri degli affitti colle mezzerie, ma di sottoporre alla tassa medesima, cui sono sottoposti gli affitti, anco i contratti di mezzeria, nei casi nei quali divengono tassabili.

Ripeto, la questione, come non intendeva di pregiudicarla l'onorevole Mari, non intendo pregiudicarla neppur io; ma chiedo la soppressione della parola *mezzeria*, perchè qui è affatto inutile, e come tale genera dubbio ed oscurità. Infatti io stesso mi son sentito domandare se quest'articolo aveva la portata di sottoporre i contratti di mezzeria alla tassa proporzionale, quand'anche non fosse d'uopo di far uso nei modi stabiliti dalla legge dei contratti medesimi. Ora, siccome l'economia del progetto procede nel senso che i contratti di mezzeria non debbono essere soggetti alla registrazione, se non quando se ne faccia uso in giudizio, così qui la parola *mezzeria*. . . .

**MAZZA.** Domando la parola.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** . . . è assolutamente inutile, e come inutile genera confusione. Io chiedo per ciò che sia soppressa, ed intendo che con questo non si pregiudichi la questione a cui accennava l'onorevole Mari.

**PRESIDENTE.** Il commissario del Re non accetterebbe la proposta del deputato Mari, ma toglierebbe la parola *mezzeria* che leggesi nell'alinea dell'articolo 16 dello schema ministeriale.

Il deputato Mazza ha facoltà di parlare.

**MAZZA.** Io acconsento coll'onorevole commissario, che sia conveniente di sospendere l'adozione dell'articolo con la parola *mezzeria*, perchè sarà poi questione di vedere se debba essere questo contratto sottoposto a tassa, ma non credo precisamente che questa parola sia inutile, come egli avvertiva. Infatti l'articolo 16, al secondo alinea dice: « Il godimento di un immobile, a titolo di affitto, conduzione, mezzeria, o d'antieresi, sarà pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti o scritti che lo facciano presumere, » ecc.

Ora, supponiamo che la tassa su questo contratto di mezzeria sia mantenuta; naturalmente ci sarà la questione di conoscere il mezzo con cui questo contratto debba essere provato, e in tal caso dovrà necessariamente enumerarsi nel presente articolo, unitamente a tutti gli altri, per i quali si tratta di vedere il modo col quale debbono essere provati.

Io per conseguenza sono d'accordo con lui, che si debba, per il momento, sospendere l'adozione di questa parola; ma, nel caso che il contratto di mezzeria venga sottoposto a tassa, sorgerà allora l'opportunità di chiamare la Camera a votare che sia aggiunta questa parola *mezzeria* all'articolo che ora si dibatte.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Faccio osservare all'onorevole preopinante che, siccome la legge non sottopone a tassa i contratti di mezzeria, se non quando di essi contratti voglia farsi uso in giudizio, così in questo caso è perfettamente inutile di prestabilire un mezzo sussidiario di prova di questi contratti; perchè, prima che per ragione di questi contratti una delle parti vada in giudizio, è nella necessità di fare la denuncia, e quindi abbiamo con ciò la prova diretta del contratto, senza che abbia a ricorrersi a mezzi sussidiari.

Per questo io ho creduto che fosse inutile la parola *mezzeria*. Non mi pare di essermi ingannato; pure attenderò volentieri gli schiarimenti che mi saranno dati.

**MARI.** Poichè la soppressione della parola *mezzeria*, nella parte seconda di quest'articolo, proposta dal commissario del Re, porta all'effetto medesimo a cui mirava il mio emendamento, accetto la proposta e ritiro l'emendamento.

**DE CESARE.** Io credo che non si possa togliere la parola *mezzeria* da quest'articolo (e mi duole di essere in opposizione coll'onorevole commissario regio), poichè qui si tratta di principii generali, i quali hanno la loro corrispondenza con quelli che verranno dopo. Se venisse soppressa la parola testè accennata, noi lasceremmo allora nell'arbitrio il vedere se il contratto di *mezzeria*, che è un contratto di società, debba o no essere tassato. Ora io credo che lo debba essere, perchè altrimenti stabiliremo un privilegio per le *mezzerie* e non per le colonie.

Il contratto di *mezzeria* non è affatto noto nelle provincie meridionali, e soprattutto nelle siciliane; per conseguenza noi faremo qui una questione di pregiudizio per quello che verrà in seguito.

Quindi, siccome è questo un articolo che racchiude principii universali, io sono di avviso che la parola *mezzeria* debba esservi mantenuta.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Io non ho nessuna difficoltà che si riservi quest'articolo. Io andava franco nel ritenere inutile la parola *mezzeria*, perchè ho veduto che la Commissione (epperò non mi aspettava opposizione da un membro della medesima) ha mantenuto il sistema del progetto ministeriale intorno alle mezzerie.

Il sistema che ritiene il progetto, ripeto, è che le mezzerie non possano essere sottoposte a tassa, se non quando dei contratti relativi si voglia far uso in giudizio o negli altri modi stabiliti dalla legge; ciò ritenuto, la parola *mezzeria* è perfettamente inutile, anzi imbarazza; ed io stesso, richiesto di schiarimento, fuori di questo recinto, da un onorevole deputato, rimasi imbarazzato sulla portata di quest'articolo. Se però nasce il dubbio che il progetto possa mutarsi dalla Camera in questa parte, e che le mezzerie possano venire assoggettate a tassa, indipendentemente dall'uso che abbia a farsi in giudizio dei relativi contratti, io trovo ben ragionevole l'opposizione che fa l'onorevole deputato De Cesare, ed in questo caso mi rimetto alla saviezza della Camera, la quale potrebbe benissimo approvare quest'articolo con riserva, finchè non sia risolta la questione, cui mi parve accennare l'onorevole De Cesare. Altrimenti mantengo che qui la parola *mezzeria* è perfettamente inutile.

**ALLIEVI.** Io credo che era ragionevole l'osservazione promossa dall'onorevole Mari, il quale trovando le mezzerie confuse insieme al godimento degli immobili a titolo d'affitto, conduzione, temeva che queste mezzerie venissero comprese negli atti contemplati dall'articolo 29.

Quindi io stimerei opportuno che le mezzerie avessero a figurare in un membro distinto di quest'alinea, dicendosi così:

« Il godimento di un immobile a titolo di affitto, conduzione od antieresi, e le mezzerie o colonie parziarie saranno pure sufficientemente provate col mezzo di fatti, » ecc.

A parer mio in tal guisa sarebbe soddisfatto al desiderio dell'onorevole Mari ed a quello del commissario regio, il quale vorrebbe riservata questa questione; e v'ha di più, la locuzione sarebbe rispondente pienamente al concetto che in questa materia si è formato la Giunta, cioè di assoggettare le mezzerie alla tassa proporzionale, ma solo nei casi in cui se ne faccia uso in giudizio.

Non potrei però consentire che si avesse ad omettere completamente la menzione delle mezzerie e colonie parziarie, attesochè io credo che, se l'articolo ha una qualche utilità per tutti gli altri atti in esso menzionati, deve pure averne per le mezzerie e colonie parziarie, imperocchè, tutte le volte che occorre discutere intorno alla misura delle tasse, bisogna

che in qualche modo si accerti, mediante i mezzi di prova, l'ammontare dei contratti.

**SANGUINETTI.** Chiedo di parlare.

**ALLIEVI.** Non potrei neppure accettare l'osservazione fatta dal commissario regio, il quale diceva: in questo caso avremo a prove le denunce.

Io lo prego di considerare che il godimento d'un immobile a titolo d'affitto, conduzione, mezzeria o d'anticresi, è contemplato nell'articolo 29, in cui la denuncia è sempre obbligatoria, e ciò non ostante la legge non ha stimato inopportuno di soggiungere i mezzi di prova, da cui si può desumere l'importanza e l'utilità del contratto.

Quindi io penso che sia da mantenere la proposta come ho sopra accennato, intorno alla quale era già d'accordo il signor commissario regio, e che risponde pienamente all'idea ch'io voleva esprimere.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Credo che sostanzialmente siamo d'accordo coll'onorevole Allievi e che l'apparente discrepanza tra noi dipende da un equivoco; credo che quest'ultimo articolo sia indispensabile laddove si parla del godimento d'un immobile a titolo d'affitto, conduzione o d'anticresi, perchè questi sono atti che il disegno di legge sottopone all'obbligo della registrazione ed alla tassa proporzionale indipendentemente dall'uso che se ne faccia in giudizio, ma il disegno di legge non ha proceduto rispetto alla mezzeria con questa disposizione.

La proposta di legge dice, rispetto alle mezzerie, che debbono essere gli atti relativi sottoposti a registrazione solamente quando se ne faccia uso in giudizio o negli altri modi prefiniti dalla legge.

Quindi io dico, se la Camera non ha dubbio su questo, che le mezzerie non debbano, indipendentemente dall'uso che se ne faccia, essere assoggettate a registrazione; se la Camera è chiara in questo, credo che possa omettere assolutamente la parola *mezzeria*, come inutile.

Se poi la Camera dubita che gli atti di mezzeria potranno nella discussione della legge essere assoggettati alla registrazione, anco indipendentemente dall'uso che se ne faccia in giudizio, allora certamente è utile una riserva.

Ecco perchè è necessario che la parola rimanga, nel caso che si venga alla proposizione che gli atti di mezzeria debbano essere soggetti alla registrazione, indipendentemente dall'uso che se ne faccia in giudizio.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanguinetti ha la parola.

**SANGUINETTI.** Il risultato della discussione che si è sollevata circa la proposta fatta dal deputato Mari, ha portato in me questa convinzione che la Camera non possa addvenire ad una decisione circa il lasciare, o no, la parola *mezzeria* in quest'articolo, oppure metterla, o no, in questo od in altro modo, se non dopo che avrà dibattute e decise le questioni che saranno mosse circa questa materia.

Quindi è che, per finirla più presto, io propongo che la Camera voti l'articolo tal quale è, riservandosi però di riv venire sul medesimo per togliere la parola *mezzeria*, o mantenerla, secondo che saranno le future decisioni che prenderà, quando avremo a discutere circa la tassa a cui dovrà, o no, sottoporsi la mezzeria.

**TONELO, relatore.** Comprenderà la Camera che io parlo a nome mio e non a quello della Commissione, inquantochè alcuni dei membri di essa hanno già discorso in senso contrario a quello che io intendo di manifestare.

Io mi associo pienamente alla proposta che venne fatta dal commissario del Re, per cui la parola *mezzeria* potrebbe scomparire affatto dall'linea dell'articolo che è in discussione.

È vero che non siamo per ora d'accordo circa la tassa cui dovrà andar soggetta la mezzeria. Mi pare però che niuno abbia sostenuto che la medesima debba essere sottoposta a tassa proporzionale.

Alcuni vorrebbero che venisse diminuita la tassa che è proposta dalla Commissione, che è tassa proporzionale; ma credo che nessuno vorrebbe che la mezzeria venisse sottoposta in modo obbligatorio alla registrazione ed alla tassa. In ciò parmi che non vi sia dissenso. Taluno forse non vorrebbe che venisse neppure assoggettata a tassa proporzionale nel caso in cui si intenda far uso dell'atto di mezzeria in giudizio; e questa mi pare che possa essere la questione da riservarsi.

Ciò posto, io penso che la parola *mezzeria* possa scomparire dall'linea di quest'articolo senza il menomo pericolo.

Quest'articolo tende unicamente ad evitare la frode che si potrebbe commettere in caso di godimento di un immobile a titolo d'affitto, di conduzione o d'anticresi, perchè in questo caso la registrazione è obbligatoria.

Soggiungeva l'onorevole Allievi: in questo caso la denuncia deve farsi a termini dell'art. 29, e tuttavia voi dite necessario quest'linea. Appunto, dico, è necessario tale lineea, perchè l'articolo 29 sottopone alla registrazione obbligatoria gli atti di cui è parola in quest'articolo; e siccome potrebbe succedere che questi atti non venissero denunciati, quindi si deve ricorrere ad altra prova per constatare che questi godimenti hanno luogo, che perciò deve farsene la registrazione e pagarsi la tassa. Ma, siccome le mezzerie non sono in modo obbligatorio soggette alla registrazione, e, a termini della proposta della legge, non si dovrebbero registrare, salvo nel caso in cui si voglia farne uso in giudizio o in altro modo determinato dalla legge, è evidente che, rispetto alle medesime, la frode non potrà mai avvenire, imperocchè nessuno potrà servirsi di un atto di mezzeria in giudizio, o davanti ad un'autorità governativa o locale, senza che prima abbia fatto registrare l'atto medesimo e pagata la tassa.

Dunque, siccome quest'articolo tende unicamente a stabilire un mezzo di prova nel caso in cui siasi tralasciata la denuncia che si deve fare a tenore di legge, e tende ad evitare la frode, mi pare che, ciò non potendo aver luogo rispetto alle mezzerie, si possa benissimo fare scomparire la parola *mezzeria*, senza il menomo pericolo, quanto alle deliberazioni future della Camera, per l'articolo che cade in discussione.

**PRESIDENTE.** Dunque il signor relatore, d'accordo col commissario regio, propone di togliere la parola *mezzeria*; il deputato Allievi invece chiede che si sopprima bensì la parola *mezzeria*, ma che, dopo la parola *anticresi*, si aggiungano queste altre: *e la mezzeria o la colonia parziaria*, ecc.

Il signor Allievi insiste nella sua proposta?

**ALLIEVI.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo 16, togliendo la parola *mezzeria*:

« Art. 16. Per sottoporre a tassa di registro la trasmissione di uno stabile a titolo di proprietà o di usufrutto basterà, in mancanza di prove dirette, che il nome del nuovo possessore sia iscritto nel ruolo dell'imposta prediale, o sia stata da esso pagata per conto proprio alcuna rata di tale imposta, o si abbia prova di convenzioni che facciano presumere il suo diritto di proprietà o di usufrutto.

« Il godimento di un immobile a titolo di affitto, conduzione, o d'anticresi, sarà pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti o scritti che lo facciano presumere, ov-

vero col pagamento delle contribuzioni imposte ai conduttori, inquilini e temporanei detentori. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 17. Non è dovuta tassa di registro per estratti e copie degli atti già registrati. »

(È approvato.)

« TITOLO II. DEL MODO DI DETERMINARE I VALORI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PROPORZIONALE. — CAPO I. Basi della valutazione. — Art. 18. Il valore del godimento, dell'usufrutto e della proprietà dei beni mobili per la liquidazione e per il pagamento della tassa proporzionale si desume :

« 1. Per gli affittamenti e per le locazioni. — Dall'annuo prezzo espresso nell'atto, e dagli altri pesi imposti al conduttore.

« 2. . . . .

**RESTELLI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Io proporrei che si voti numero per numero, altrimenti si andrebbe sino alla fine per ricominciare poi da capo.

**PRESIDENTE.** Veramente, secondo lo Statuto, si vota per articoli; ma qui sarà meglio consultare la Camera paragrafo per paragrafo, per maggior facilità, e quindi si voterà l'articolo intiero.

Se nessuno domanda la parola sul primo paragrafo che ho letto, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« 2. Per i crediti a termine, per la loro cessione, o per il loro trasferimento, e per altre simili obbligazioni. — Dal montare del credito e non dal corrispettivo. Si eccettuano le traslazioni di crediti, fatte per asta pubblica, per le quali la tassa sarà proporzionata al solo corrispettivo dell'aggiudicazione o del deliberamento. »

**DE LUCA.** Vorrei domandare che alla parola *corrispettivo* si sostituisse un'altra parola equivalente che fosse ricevuta in tutta Italia. *Corrispettivo* è una voce che si usa qui nella legge per esprimere un concetto che non è ben inteso dalle altre provincie. Perciò alla parola *corrispettivo* io credo che si debba sostituire la parola *valore* o *prezzo* o quell'altra che si crederà, e quelli che furono i redattori della legge dovrebbero aver la pazienza d'indicare il concetto che hanno voluto esprimere; perchè, lo dico francamente, noi del mezzogiorno non intendiamo la forza precisa di questa parola *corrispettivo* sostantivamente presa.

**PRESIDENTE.** Mi pare che, secondo l'intendimento del deputato De Luca, la miglior parola sarebbe quella di *valore* o *prezzo*.

Il commissario regio accetterebbe?

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Io accetterei l'aggiunta della parola *prezzo*, e direi *prezzo corrispettivo*, perchè interessa di tener ben distinto che il credito ed il prezzo sono due cose distinte, legate solamente dal rapporto di *corrispettività*.

Credo adunque che si possa dire *dal montare del credito e non dal prezzo corrispettivo*.

**DE LUCA.** Sta bene, siamo d'accordo.

**PRESIDENTE.** Leggo adunque questo paragrafo :

« 2. Per i crediti a termine, per la loro cessione, o per il loro trasferimento, e per altre simili obbligazioni. — Dal l'ammontare del credito e non dal prezzo corrispettivo. Si eccettuano le traslazioni di crediti, fatte per asta pubblica, per le quali la tassa sarà proporzionata al solo prezzo corrispettivo dell'aggiudicazione o del deliberamento. »

Chi approva questo n° 2, sorga.

(È approvato.)

« 3. Per le quietanze e per qualunque atto di liberazione. — Dal totale delle somme da cui viene liberato il debitore.

« Alla sorte principale dovranno aggiungersi gli interessi, sia che l'atto ne indichi lo ammontare, sia che ne accenni in via generica la liberazione.

« In questo secondo caso la somma degli interessi da aggiungersi alla sorte principale si determinerà in ragione del tempo stabilito dalla legge per la loro prescrizione, ovvero in ragione del tempo scorso dalla data dell'obbligazione, quando questo è minore del termine della prescrizione. »

Avverto che a questo numero terzo, e dopo l'ultima volta che è accennata la parola *prescrizione*, il deputato Doria propone la seguente aggiunta :

« Varranno pure le quietanze per pagamento fatte nelle scadenze contrattuali anteriormente alla pubblicazione della presente legge. »

**DORIA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**DORIA.** L'aggiunta da me proposta tende a togliere di mezzo risultamenti ed equivoci dannosi che per avventura in mancanza di essa potrebbero accadere. Si supponga che nel venturo gennaio avesse un individuo a pagare un vistoso capitale, se farà menzione di essere liberato da tutti gli interessi decorsi, l'amministrazione ricorrerà per chiedere che sia applicata la tassa proporzionale sopra un quinquennio dei medesimi. Parmi che, come è stabilita la cosa, noi correremmo rischio di volere che l'attuale disposizione venisse ad invadere il campo di una legge preesistente, di dare un effetto retroattivo alla legge stessa.

Ecco perchè prego la Camera di voler adottare il mio emendamento, il quale consiste semplicemente in ciò che l'individuo, il quale paga a seconda della scadenza risultante dal contratto, non possa essere menomamente infastidito per l'effetto della disposizione di cui si tratta.

**PRESIDENTE.** Siccome mi pare che la proposta del deputato Doria abbia un carattere transitorio, così si potrebbe forse sospendere per ora la discussione. . . .

Voci. Sì! sì!

**PRESIDENTE.** . . . acciocchè la Commissione possa mettersi d'accordo col proponente e col regio commissario, per vedere se sia per avventura utile d'inscriverla nelle *Disposizioni transitorie*.

Pongo dunque ai voti il paragrafo terzo come sta scritto.

(La Camera approva.)

« 4. Per i cottimi e contratti di appalto. — Dal prezzo espresso e dalla valutazione che sarà fatta dagli oggetti che ne sono suscettibili. »

(La Camera approva.)

« 5. Per i contratti coi quali furono stabiliti corrispettivi e somministrazioni entro un limite massimo e minimo. — Dalla misura media fra il limite massimo e il minimo. »

Mi pare che anche si debba dire: *prezzi corrispettivi*.

Voci. Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il paragrafo con questa modificazione.

(La Camera approva.)

« 6. Per le vendite ed altre trasmissioni a titolo oneroso. — Dal prezzo e dalla somma capitale corrispondente ai pesi che possono aumentare il prezzo stesso. »

(La Camera approva.)

« 7. Per le costituzioni di rendite e di censi perpetui o vitalizi, ovvero di pensioni parimenti a titolo oneroso. — Dal capitale espresso nell'atto costitutivo. »

(La Camera approva.)



« 8. Per le cessioni od i trasferimenti delle dette rendite, dei censi o delle pensioni, e per la loro estinzione, o per il loro riscatto. — Dal capitale espresso nel contratto costitutivo, qualunque sia il prezzo stipulato per la cessione, per trasferimento o per la estinzione. Salva l'eccezione per le vendite all'asta pubblica, di cui nel numero 2 di quest'articolo. »

(La Camera approva.)

« 9. Per le rendite e pensioni costituite senza espressione di capitale, per la loro cessione od estinzione. — Da un capitale formato di venti volte la rendita perpetua, o di dieci volte la rendita vitalizia o la pensione, qualunque sia il prezzo stipulato per la cessione o per l'estinzione.

« Nel valutare le rendite vitalizie o le pensioni non sarà fatta distinzione fra quelle costituite sulla testa di un solo, e quelle costituite sulla testa di più individui.

« Le rendite perpetue o vitalizie che si paghino in generi o derrate, ossia in natura, saranno capitalizzate nello stesso modo, previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore delle prestazioni.

« In caso che il valore dichiarato sia stimato inesatto si avrà per base la media del prezzo annuale dei prodotti suddetti, formata sulle mercuriali del mercato più vicino al luogo dove la prestazione deve essere corrisposta, ed in mancanza d'indicazione di questo luogo, dove l'atto è stato stipulato.

« La media sopra indicata sarà formata per cura dell'amministrazione, determinando la media annuale dei prezzi dei generi de' sette anni precedenti a quello della stipulazione del contratto, escludendo la media più elevata e quella più bassa, e prendendo il quinto dell'ammontare complessivo delle restanti medie. »

**CASTELLI LUIGI.** Mi pare che al primo paragrafo di questo numero si debba aggiungere quel che è aggiunto in fine del numero 8, cioè: « Salva parimenti l'eccezione per le vendite all'asta pubblica, di cui nel numero 2 di questo articolo. » Perché, quando si trattasse di cessione di rendite o di pensioni costituite, senza espressione dei capitali che si dovrebbero valutare al corso di vendita della rendita, se si vendono all'asta pubblica e per un prezzo minore, in questo caso, per identità di ragioni, deve servire di base il prezzo di vendita, e non il prezzo determinato nel modo stabilito dalla legge.

Propongo quindi che si aggiunga in fine del paragrafo: « Salva l'eccezione per le vendite all'asta pubblica, di cui nel numero 2 di questo articolo. »

**PRESIDENTE.** Intende di proporre quest'aggiunta subito dopo le parole: *per la loro cessione od estinzione?*

**CASTELLI.** Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Il deputato Castelli propone che dopo le parole: *per la loro cessione od estinzione*, si dica, in corrispondenza a ciò che è fatto nell'articolo 8: « Salvo anche in questo caso l'eccezione per la vendita all'asta pubblica, di cui nel numero 2 di questo articolo. »

Domando se quest'aggiunta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La Commissione accetta?

**TONELLO, relatore.** La Commissione non vede molto probabile che possa succedere che una rendita o vitalizia od altra, di cui si parla in quest'articolo, possa essere venduta all'asta; ed è per ciò che non ha proposta l'aggiunta che ha fatta il deputato Castelli e che non la crede molto conveniente.

**CASTELLI L.** Il paragrafo 8 dice:

« Per le cessioni od i trasferimenti delle dette rendite, dei censi o delle pensioni, e per la loro estinzione, o per il loro riscatto. — Dal capitale espresso nel contratto costitutivo, qualunque sia il prezzo stipulato, » ecc.

Il numero 9 contempla, invece, il caso in cui si tratti di *rendite e pensioni costituite senza espressione di capitale.*

L'unica differenza fra il numero 8 ed il numero 9 è questa: nel numero 8 si tratta di una rendita costituita mediante la espressione di un capitale; nel numero 9 invece si tratta di una rendita stata costituita senza espressione di capitale. Può essere una rendita che sia stata costituita a titolo gratuito, e che poi si voglia vendere. In tal caso la legge stabilisce che il prezzo di vendita o di cessione di questa rendita sarà raggugliato al ventuplo della rendita annua. Invece il numero 8 dice che si avrà riguardo al capitale costituito, fatta però eccezione per il caso che questa rendita sia venduta all'asta pubblica e ad un prezzo minore di quello del capitale.

Questo caso, che è possibile per la rendita di cui parla il numero 8, non vedo come debba essere affatto improbabile per la rendita di cui si parla al numero 9; perchè tra l'una e l'altra non passa altra differenza, se non che nel numero 8 si contemplano rendite nella cui costituzione fu determinato il capitale, mentre nel numero 9 si parla di rendite costituite senza espressione di capitale. Ora può accadere che le rendite, di cui al numero 9, si vendano all'asta pubblica, e se ne ritragga una somma minore di quella supposta da questa legge; ed in questo caso non vedo per qual ragione si debba pagare per una somma corrispondente al ventuplo della rendita, mentre in realtà la somma ricavata è minore.

Io spero, per conseguenza, che l'onorevole relatore della Commissione verrà nel mio avviso ed accetterà la mia proposta.

**TONELLO, relatore.** La Commissione accetta.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti il paragrafo 9 con questa aggiunta.

(La Camera approva.)

« 10. Per le trasmissioni tra vivi a titolo gratuito e per quelle che hanno luogo in causa di morte. — Dalla dichiarazione che ne fanno le parti, salvo per l'applicazione delle tasse alle trasmissioni tra vivi il disposto dell'articolo 9.

« Nelle trasmissioni per causa di morte, se non risulta da inventario in forma autentica il valore della *mobiglia* che si presume essere nell'eredità, questa *mobiglia* sarà stimata in ragione del 5 per cento del valore totale dei beni immobili, mobili e dei denari dell'eredità, salva la prova in contrario.

« Per l'effetto della suespressa presunzione non sono imputati nella *mobiglia* le gemme, i cavalli, le carrozze, gli equipaggi relativi, le armi, i grani, i vini, i fieni ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma la materia di un commercio od altra negoziazione.

« Non si comprendono neppure fra la *mobiglia* le collezioni di quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie, od altre simili collezioni.

« Le azioni industriali e commerciali comprese nei listini di borsa e le rendite sul debito pubblico non possono nelle dichiarazioni essere mutate in somma minore di quella portata dall'ultimo listino della borsa anteriore alla trasmissione.

« I crediti litigiosi o di dubbia esigibilità compresi nell'asse ereditario saranno soggetti alla tassa, salva la ragione del rimborso proporzionato alla perdita del credito, fra due anni dalla data del giudicato che lo annulla o riduce, a meno che l'erede od il legatario non preferisca di farne l'abbandono al

fisco, per cui basterà analoga dichiarazione estesa nell'atto di denuncia e la consegna dei relativi titoli o documenti.

« Nelle trasmissioni per causa di morte è ammessa la deduzione dei debiti e dei pesi di cui è gravato l'asse ereditario, purché i medesimi risultino da documenti autentici stipulati prima che la successione fosse aperta, o da scritture private che abbiano acquistato data certa, anteriormente all'apertura della successione. Se questi documenti furono stipulati dopo la pubblicazione della presente legge dovranno eziandio essere registrati.

« Perchè abbia luogo la deduzione è necessario che l'erede produca i titoli dei debiti, e presenti contemporaneamente una dichiarazione firmata da lui e dai creditori, o loro aventi causa, e vista per legalizzazione delle firme da un notaio, o dal giudice o sindaco locale, colla quale dichiarazione si attesti che il debito sussisteva ancora tutto o in parte al tempo dell'apertura della successione.

« Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione, i sottoscrittori della medesima saranno tenuti solidariamente al pagamento d'una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa, che colla dichiarazione infedele si tentò di defraudare, salva inoltre l'applicazione delle altre penalità portate dal Codice penale.

« Saranno pure dedotti dall'asse ereditario i debiti commerciali, quando l'esistenza dei medesimi sia giustificata colla produzione dei libri di commercio tenuti nelle forme stabilite dalle leggi commerciali. »

Ha facoltà di parlare il deputato Battaglia.

**BATTAGLIA.** Si stabilisce in questo paragrafo che, perchè abbia luogo la deduzione dei debiti, è necessario che l'erede presenti una dichiarazione firmata da lui e dai creditori o loro aventi causa.

A questo punto mi nasce un dubbio.

Se i creditori o loro aventi causa ricusassero di firmare la dichiarazione, che cosa farà l'erede? Perderà egli il vantaggio della deduzione? Non trovo nella legge comune una prescrizione per la quale i creditori sieno obbligati estragiudizialmente ad attestare che il loro credito sussiste in tutto od in parte.

Non credo che possa essere nella mente della Camera di obbligare un erede a convenire in giudizio i suoi creditori per ottenere la deduzione dei debiti. Quindi propongo, o di togliere le parole: *e dai creditori o loro aventi causa*, o di aggiungere alle medesime queste parole: *richiesti dall'erede a sottoscrivere la dichiarazione, ove si rifiutassero, sotto pena dei danni ed interessi.*

Lascio al prudente e savio giudizio della Camera la scelta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Battaglia propone o di togliere: *e dai creditori o loro aventi causa*; oppure di mantenere queste parole, aggiungendovi queste altre: *richiesti dall'erede a sottoscrivere la dichiarazione, ove si rifiutassero, dovranno pagare i danni ed interessi.*

Se non ho errato, è questo il senso della proposta del deputato Battaglia.

Prego il deputato Battaglia di dirmi se ho bene inteso la sua proposta.

**BATTAGLIA.** Esattamente.

**DE BLASIS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato De Luca ha facoltà di parlare.

**DE LUCA.** Quello che ha detto il deputato Battaglia intorno all'erede obbligato a fare la denuncia dei debiti è troppo vero. Ma nell'articolo v'ha qualche altra cosa. Nell'articolo si dice che l'erede deve esibire i titoli di credito, e deve, di concerto coi creditori, presentare una dichiarazione, conte-

stata come vera da alcune autorità. E vorrebbe pur l'articolo obbligati in solido i firmatari per la tassa e per la multa verso il fisco, nel caso di alterata o non vera dichiarazione.

Quando i creditori siano creditori in forza di scritture private, quando dagli atti del defunto non risultino questi debiti, può egli essere obbligato l'erede a denunciare quei debiti ch'egli ancora non conosce?

L'erede non può essere obbligato all'impossibile; nè i creditori, i quali non vogliono aderire all'invito dell'erede, quando sono conosciuti, e molto meno quando non sono conosciuti, possono concorrere a firmare una dichiarazione.

Quindi è che in questo articolo potrebbe limitarsi l'obbligo dell'erede nella denuncia dei debiti in quella quantità che è nota.

I creditori, i quali anche in virtù di scrittura privata potranno non solo agire contro gli eredi coll'azione personale, ma anche prendere iscrizione ipotecaria contro il patrimonio del defunto, fra sei mesi dal dì della morte, non possono essere dall'erede compulsati a concorrere nelle dichiarazioni verso il fisco, per la deduzione dei debiti dall'asse ereditario.

Potrà essere quindi che l'erede ignori i creditori del defunto suo autore o parte di essi; potrà essere che i creditori ipotecari o chirografari si trovino lontani dal domicilio ove la successione si è aperta, ed ignorino la morte del loro debitore; ed in tutti questi indicati casi è ingiusta la disposizione contro l'erede ed inefficace quella contro i creditori.

Quindi è che quest'articolo, tanto per la parte dichiarata dal deputato Battaglia, quanto per quest'altra, è un articolo mal redatto.

Io non posso poi accettare la seconda proposta del deputato Battaglia, quella cioè di obbligare i creditori a sottoscrivere la dichiarazione: 1° perchè, quando l'erede non li conosce, non li può invitare a firmare questa dichiarazione; 2° perchè, quando il credito non è maturo, il creditore non può essere costretto da nessuna legge positiva a fare una dichiarazione, la quale importerebbe obbligo verso il fisco, e che in dati casi diverrebbe l'effetto di un giudizio, come or si dice, di prevenzione. E quindi ne viene che quest'articolo, considerato sotto tale aspetto, dovrebbe essere interamente modificato, ovvero in gran parte soppresso.

**PRESIDENTE.** Il deputato De Luca propone dunque...

**DE LUCA.** Io propongo la soppressione delle parole: *e presenti contemporaneamente una dichiarazione firmata da lui e dai creditori*, e il seguito.

**PRESIDENTE.** Con quel che segue?

**DE LUCA.** Ovvero si potrebbe dire: *firmata da lui*, e non più dai creditori; ma dovrebbesi sempre far risultare che l'erede non sia ad altro tenuto che a dare ei solo una dichiarazione dei debiti per ottenerne la deduzione dall'asse ereditario.

**PRESIDENTE.** Pregherei l'onorevole De Luca a considerare che, per avventura, il suo intento è già raggiunto dal successivo alinea, perchè in esso si parla d'infedeltà nelle dichiarazioni non solo, ma d'infedeltà la quale abbia per oggetto una frode. Parmi quindi che queste parole evidentemente non possano riferirsi se non che alla dichiarazione dei debiti che egli, il dichiarante, conosceva; perchè, se non li conosceva, la dichiarazione non potrà mai dirsi nè infedele, nè fraudolenta.

**DE LUCA.** Chiedo scusa. Potrà verificarsi il caso che l'infedeltà si desuma dall'essersi scoperta poscia l'inesistenza dei debiti, e quindi possa tradursi l'erede in giudizio. Quindi l'infedeltà si desumerebbe dall'inesistenza dei debiti dichia-

rati, e sarebbe a base della stessa dichiarazione; mentre che, pel contrario, se dovesse l'erede reclamare, per l'esistenza di altri debiti, una maggior deduzione, sarebbe a provar la buona fede nella prima dichiarazione, e sarebbe questa cosa ben strana, perchè la buona fede si presume.

**PRESIDENTE.** Insiste dunque perchè alle parole: *prodotta i titoli dei debiti*, si aggiunga: *che egli conosca*.

**TREZZI.** Domando la parola.

**DE LUCA.** *Dei quali abbia conoscenza.*

**PRESIDENTE.** *Dei quali abbia conoscenza, e presenti contemporaneamente una dichiarazione firmata da lui.* . .

**DE LUCA.** Sopprimerei le parole che seguono: *e dai creditori o loro aventi causa*. Egli, il solo erede, può firmare la dichiarazione; la firma dei creditori non deve richiedersi, e non può darsi.

**PRESIDENTE.** Il deputato Trezzi ha facoltà di parlare.

**TREZZI.** Nell'alinea precedente quello di cui si parla è detto che « nelle trasmissioni per causa di morte è ammessa la deduzione dei debiti e dei pesi di cui è gravato l'asse ereditario, purchè i medesimi risultino da documenti autentici stipulati prima che la successione fosse aperta, o da scritture private che abbiano acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione. »

Io osservo che non in tutte le provincie del regno vi è l'uso di dare data certa alle scritture private, e che in generale i debiti dipendono da semplici vaglia. Questi vaglia stanno a mano del creditore, il quale non ha obbligo di residenza nel luogo dove si apre la successione; se i termini di quest'articolo rimangono tal quali, questi debiti che dipendono da scritture private, da vaglia, da *pagherò all'ordine*, non saranno mai dedotti, perchè non si potranno mai avere dai creditori onde presentarli, e, quand'anche fossero prodotti, non avrebbero data certa.

Per uniformarsi adunque alle varie legislazioni vigenti, io credo necessario di diminuire la responsabilità dell'erede col dichiarare che si dedurranno i debiti e si dovranno produrre i titoli quando questi dipendono da atti autentici; quando poi dipendono da semplici scritture private, basterà la dichiarazione dell'erede; questi poi dovrà essere soggetto ad una multa nel caso che la sua dichiarazione non fosse conforme alla verità.

Io credo che questa sia bastante garanzia; ma, se altrimenti noi ammettiamo che si debbano produrre i titoli che non abbiamo diritto nemmeno di pretendere, non ci sarebbe la possibilità di averli, perchè i creditori terrebbero in tasca i loro titoli creditorii, e l'erede sarebbe obbligato a pagare la tassa.

Dunque io ritengo che si debba escludere il caso di scrittura privata.

**PRESIDENTE.** Favorisca di mandare al banco della Presidenza il suo emendamento.

**DE BLASII.** Io prego la Camera di non dimenticare che questa deduzione de' pesi che si ammette è una disposizione nella valutazione dell'asse ereditario novella e benevola della presente legge.

Infatti, nella legge di registro che ora vige nelle antiche provincie, i debiti non si deducono nella valutazione di una eredità che si raccoglie; quindi è d'uopo non perdere di vista che, appunto per attuare senza pericolo questa novella benigna disposizione, la presente legge si è veduta nella necessità di stabilire condizioni tali da allontanare al possibile la facilità delle frodi che pur troppo possono aver luogo in tali occasioni. E primieramente vuole che gli atti privati, dai quali risultano i debiti o pesi che gravitano sulla eredità, ab-

biano una data certa, e sieno registrati anteriormente all'apertura della successione; poichè, altrimenti, sarebbe troppo facile agl'interessati fuggire atti simulati, dando loro una data anteriore per sminuire fraudolentemente il valore dell'asse ereditario. Secondariamente la legge richiede una dichiarazione firmata, non solo dal debitore, ma anche dal creditore, acciò la frode divenga più difficile per la pubblicità che richiederebbe, e più vergognosa per lo sconcerto che dovrebbe aver luogo fra il finto debitore ed il finto creditore ad oggetto di sottrarsi ad una giusta imposta.

Si oppone che questa disposizione di legge non è eseguibile, perchè il debitore non potrà costringere il creditore a firmare una dichiarazione che è nel solo suo interesse. Ma se da quest'articolo di legge nasce l'obbligo al creditore di contribuire dalla sua parte a questa formalità, è in virtù di questo articolo stesso che il debitore potrà costringervelo giuridicamente, ed ove il creditore, interpellato giuridicamente, non aderisse, il giudice, senza dubbio, lo condannerebbe in ogni caso al ristoro de' danni ed interessi a favore del debitore che in virtù di questo articolo lo interpellava.

Io credo adunque che per questa parte non può ritenersi che la disposizione sia inesequibile.

Si dice inoltre inesequibile questa disposizione, perchè il debitore, ossia l'erede chiamato a farla, non può facilmente conoscere tutti i debiti che gravitano sull'eredità che a lui è devoluta; ma non bisogna dimenticare che questa legge gli accorda un termine dopo l'apertura della successione per fare una tale dichiarazione.

Durante questo termine, che è di parecchi mesi, può benissimo l'erede informarsi dei debiti che gravitano sull'eredità devoluta a suo vantaggio; che se per avventura non arrivasse a conoscerli tutti, se per disgrazia dopo aver fatta la dichiarazione venisse a scoprirsi qualche novello peso ereditario, è indubitato che ciò sarà una sventura per lui, ma la legge non ne avrà colpa, perchè nelle sue disposizioni vi è abbastanza per avvantaggiare la condizione dell'erede gravato da debiti, più di quello che le leggi anteriori non facessero a questo riguardo.

Infine bisogna convenire che questa disposizione di favore, se anche non riuscisse in tutte le sue parti a recar beneficio a quello in favore di cui è fatta, è sempre tale che concilia possibilmente l'addolcimento della tassa con una certa garanzia, che è pur necessaria alla finanza per non essere agevolmente frodata.

Ora, il non poter ricevere per intero un favore, non toglie che, ricevuto per la massima parte, sia cosa accettabile, e da saperne buon grado a questa legge che, contrariamente all'antica, si fa ad accordarlo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Trezzi ha facoltà di parlare.

**TREZZI.** Faccio osservare che non in tutte le provincie è in vigore la legge per la quale non si detraggono i debiti dall'asse ereditario.

In Lombardia i debiti si detraggono tutti; anche per rispetto ai debiti risultanti da documento privato basta una dichiarazione firmata coll'attestazione di essere fatta sotto la fede di onesto cittadino, perchè il debito sia sottratto dall'asse ereditario, e per l'esenzione dalla tassa. Dunque le osservazioni fatte dall'onorevole De Biasii non si attaglierebbero alla legislazione vigente in Lombardia.

**PRESIDENTE.** Il deputato Capone ha facoltà di parlare.

**CAPONE.** La disputa mossa circa la data certa è, a mio avviso, nella specie nostra, affatto inutile, perchè colla morte del debitore ogni sua scrittura privata acquista, col solo fatto della morte, data certa. Questo è uno dei casi ovviissimi che

le leggi di qualunque Stato riconoscono come capace appunto di dar data certa agli atti; nè mi pare opportuno ed utile aggiungere le parole: *anteriamente all'apertura della successione*, giacchè s'intende bene che colui che ha firmato, ha firmato prima di morire, e quindi prima che si aprisse la sua successione. Ora le osservazioni che si son fatte su questo punto non pare che calzino al proposito. Non so per verità intendere il progetto di legge quando in questo luogo parla di data certa, giacchè un titolo, una volta firmato da uno che è morto, ha per ciò solo acquistata data certa. Mi si dirà: potrebbe essere un titolo falso: ma contro i titoli falsi la legge indica nettamente le vie da tenere; quindi a me sembrano affatto oziose le parole *data certa*, che leggonsi nel progetto in discussione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Trezzi propone che nell'alinea che comincia colle parole: « Nella trasmissione per causa di morte, » dopo le parole: « è ammessa la deduzione dei debiti e dei pesi, » si dica: « e dei pesi di cui è gravato l'asse ereditario, e dei quali saranno prodotti i documenti, se per atti pubblici. In quanto ai debiti risultanti da atti privati, basterà la dichiarazione dell'erede per ritenerli sussistenti.

Domando se la Commissione accetta la proposta.

**TONELLO, relatore.** La Commissione non l'accetta.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Faccio osservare, quanto alla supposta inutilità delle parole: « di scritture private che abbiano acquistata data certa, » che può avvenire il caso di un mandatario del defunto il quale firmi degli atti posteriormente alla morte del suo mandante.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta del deputato Trezzi.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Domando la parola per spiegar meglio il mio pensiero. So bene che la morte del mandante fa cessare il mandato; ma non può egli avvenire che un mandatario firmi degli atti posteriormente alla morte del suo mandante con antidata?...

**CAPONE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Lascino che il commissario del Re termini il suo discorso.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.**... firmi degli atti con antidata, e quindi si vogliano dire come antecedentemente firmati?

**CAPONE.** Non posso non istupire della risposta che mi si fa. Col fatto della morte del mandante ogni mandato cessa. Il mandatario che suppone l'onorevole commissario regio dovrebbe farsi autore di una falsità, e contro i falsari la legge ha altri mezzi di procedere. ....

Una voce. E come provarlo?

**CAPONE.**... come contro tutti gli altri falsari. Sarebbe bella questa! che si stabilisse questa eccezione, solo perchè può avvenire un caso singolare di possibile falsità, e per evitare questa possibilità criminosa si facesse una legge ingiusta e vessatoria contro i pacifici cittadini. In verità egli è difficilissimo incontrare casi, nei quali abbiansi mandatari con facoltà illimitata ed incondizionata di far debiti.

Del resto, ammessa pure tale ipotesi, il mandatario sarebbe autore di una falsità, e contro i falsari, lo ripeto, la legge ha i mezzi di agire, e non può mai essere ciò ragione per involgere in tante difficoltà ed ingiustizie il pagamento di una tassa.

**NINCHI.** Domando la parola.

**CAPONE.** Insisto per conseguenza sulla necessità di cancellare questa parola.

**NINCHI.** Il mandatario che non conosca la morte del mandante può valersi del mandato. Per conseguenza non c'è bisogno di ricorrere alla cattiva ipotesi della falsità.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento del deputato Trezzi, il quale consiste nell'aggiungere dopo le parole: *la deduzione dei debiti*, le seguenti: « e dei pesi di cui è gravato l'asse ereditario, e dei quali saranno prodotti i documenti, se per atti pubblici. In quanto ai debiti risultanti da atti privati, basterà la dichiarazione dell'erede per ritenerli sussistenti. »

(Non è approvato.)

**CASTELLI LUIGI.** Propongo che alle parole di quest'alinea: *anteriamente all'apertura della successione*, si aggiunga: *o per effetto della medesima*.

È verissimo che tutti i documenti privati acquistano una data certa dal giorno della morte dell'autore, ma non l'acquistano anteriormente alla sua morte. Dunque resterebbero esclusi tutti i documenti la cui data fosse accertata unicamente dalla morte dell'autore.

**PRESIDENTE.** Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Domando alla Commissione se intende di accettarla.

**TONELLO, relatore.** Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Il commissario regio accetta?

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Sì, sì, accetto.

**ALLIEVI.** Domando la parola.

Io credo che basterebbe dire: *che abbiano acquistata data certa*, sopprimendo le parole: *anteriamente all'apertura della successione*.

Fra i diversi modi per cui un documento acquista la data certa ci è anche la morte. In questo modo dunque sarebbe più esatta la locuzione; oltrechè forse, accettando l'emendamento del deputato Castelli, bisognerebbe dire: *anteriamente all'apertura della successione o per effetto della morte*, e non per effetto della successione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Castelli aderirebbe a questo sotto-emendamento, cioè che si dicesse semplicemente: *o da scritture private che abbiano acquistata data certa?*

**CASTELLI LUIGI.** Quest'emendamento resterebbe poi completato dalla spiegazione che ne dà il relatore della Commissione, perchè, del resto, sarebbe equivoco. Quando si dice: *o per effetto dell'apertura della successione*, non intendo che, tutte le volte che si apra la successione, il documento acquisti data certa; dipende dal caso; se si apra la successione, come nei casi ordinari, per la morte, allora l'apertura della successione attribuisce data certa ai paragrafi da lui sottoscritti; può essere che si apra la successione per assenza o per altra causa, per cui si fa luogo a successione anche a persone viventi, ma che si presumono morte, ed in questo caso il documento non avrebbe acquistata data certa; mi pare dunque che la modificazione da me proposta spieghi abbastanza chiaramente la cosa.

La modificazione proposta dalla Commissione richiede di essere completata con delle spiegazioni, le quali, siccome non figurano guari nella legge, lascierebbero incerta ancora la legge, e la lascierebbero esposta all'arbitrio del giudice che la dovesse interpretare.

Io quindi credo di dover persistere nell'emendamento da me proposto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Restelli acconsente che si mantengano le parole: *anteriamente all'apertura della succes-*

sione, coll'aggiunta del deputato Castelli: o per effetto dell'apertura della successione?

**RESTELLI.** Io non ho nessuna difficoltà di accettare questa proposta: però credo che il caso della morte sia precisamente quello che è contemplato nell'articolo. Potrebbe poi darsi il caso, in cui vi fosse interesse di escludere qualche documento, e allora sarebbe bene di premunirsi.

Del resto poi il caso sarebbe assai strano; epperò sono indifferente tanto all'una, che all'altra locuzione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Capone aderisce all'emendamento del deputato Castelli?

**CAPONE.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'alinea coll'emendamento del deputato Castelli:

« Nelle trasmissioni per causa di morte è ammessa la deduzione dei debiti e dei pesi di cui è gravato l'asse ereditario, purchè i medesimi risultino da documenti autentici stipulati prima che la successione fosse aperta, o da scritture private che abbiano acquistato data certa, anteriormente all'apertura della successione, o per effetto dell'apertura del testamento medesimo. Se questi documenti furono stipulati dopo la pubblicazione della presente legge dovranno eziandio essere registrati. »

(È approvato.)

Ora viene l'altro alinea sul quale il deputato De Luca propone che invece di dire: *Perchè abbia luogo la deduzione è necessario che l'erede produca i titoli dei debiti, ecc.*, si dica: *Perchè abbia luogo la deduzione è necessario che l'erede dichiari i debiti dei quali ha cognizione*, e si sopprima tutto il resto dell'alinea.

Il deputato Briganti-Bellini ha facoltà di parlare.

**BRIGANTI-BELLINI.** Non intendo parlare sopra questo alinea, ma sopra un altro.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha dichiarato che non accetta l'emendamento proposto dal deputato De Luca.

**TONELLO, relatore.** La Commissione non può accettare quest'emendamento, perchè esso aprirebbe la via a moltissime frodi.

**PRESIDENTE.** Domando prima di tutto se l'emendamento del deputato De Luca è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

**DE LUCA.** Chiedo la parola per una spiegazione.

Io ho proposto quest'emendamento, perchè l'erede può fare una dichiarazione che conosce il debito, ma non può produrre i titoli che sono in potere del creditore, e quindi non può costringersi a produrre questi titoli.

Come si può pretendere che l'erede inviti i creditori a voler firmare con lui una dichiarazione da prodursi al registro?

Se i creditori non possono essere costretti ad esigere pria del maturo, se possono fra sei mesi dal dì della morte del loro debitore prendere iscrizione anche per virtù di scrittura privata, se possono anche trovarsi assenti, in forza di quale legge ed in qual periodo di tempo potranno essere obbligati a rilasciare una dichiarazione? Non vi è legge, nè giustizia, nè equità che possa costringerli!

(Segue una breve interruzione. Il deputato De Blasius si reca a parlare al deputato De Luca.)

L'onorevole De Blasius mi ha invitato a mettermi d'accordo sulla redazione dell'emendamento, quindi non ho difficoltà di aderire a questa proposta.

**DE BLASIS.** A nome della Commissione, intenderei di concertare meglio la redazione di questo paragrafo; perciò

proporrei che si lasciasse in sospenso; e l'onorevole De Luca potrà domani mettersi d'accordo colla Commissione sulla redazione, e così presenteremo alle deliberazioni della Camera il nuovo paragrafo modificato; poichè sarebbe adesso malagevole far considerazione di tutti gli elementi, cui si deve a tal riguardo por mente.

**PLUTINO.** Propongo che sia discusso tutto l'articolo in seno della Commissione coll'intervento del deputato De Luca, poichè intorno a quest'articolo sono molte le discussioni a farsi. Quindi chieggo la sospensione della discussione di quest'articolo sino a domani o dopo domani.

**PRESIDENTE.** Si propone di mandare quest'articolo alla Commissione per la parte che non è votata.

**PLUTINO.** Si rimandi tutto l'articolo.

**PRESIDENTE.** Perdoni; si può solo rimandare la parte che non fu votata.

Ora si tratta di rinviare alla Commissione il paragrafo che comincia dalle parole: *perchè abbia luogo la deduzione è necessario, ecc.*

**UN DEPUTATO.** Credo che le votazioni abbiano avuto luogo sopra alcuni paragrafi; l'articolo non è stato votato.

**PRESIDENTE.** Ho già dichiarato che l'articolo non può essere votato se non in seguito. Sinora non si fecero che discussioni d'emendamento; la votazione procede anzi sole per paragrafi.

**BRIGANTI-BELLINI.** Vorrei proporre un emendamento al paragrafo 11.

**PRESIDENTE.** Allora la prego di concertarsi colla Commissione, giacchè il paragrafo deve alla medesima rinviarsi. Quindi quelli che hanno modificazioni a proporre sono pregati d'intendersi seco lei.

« 11. *Per l'usufrutto od uso trasmesso a titolo gratuito.* — Dalla metà dell'intero valore della cosa. »

« 12. *Per gli atti e per le sentenze che contengono condanna, collocazione, liquidazione o trasmissione.* — Dalle somme... »

**LOVITO.** Non siamo più in numero.

Voci. Sì! sì!

**PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER FACOLTÀ PROVVISORIA DI RISCOUTERE LE ENTRATE E DI PAGARE LE SPESE DELLO STATO DURANTE IL PRIMO TRIMESTRE DEL 1862.**

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare. (Movimento di attenzione)

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Per incarico del mio collega il ministro delle finanze ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge per la facoltà provvisoria di riscuotere le entrate e di pagare le spese dello Stato per il primo trimestre del 1862. (Movimenti)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli uffici.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Faccio istanza per l'urgenza, e perchè sia posto all'ordine del giorno per sabato. (Rumori a sinistra)

**PRESIDENTE.** Il ministro fa istanza perchè venga dichiarato d'urgenza e posto all'ordine del giorno di sabato.

**CRISPI.** E gli uffizi!

**PRESIDENTE.** Prego dunque gli uffizi di occuparsene, perchè, per quanto è possibile, possa la discussione essere in pronto per sabato.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Elezione di un vice-presidente.

2° Seguito della discussione intorno al progetto di legge concernente la tassa di registro.

3° Discussione del progetto di legge relativo alla tassa di bollo.

## TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Comunicazione del ministro per l'istruzione pubblica della nomina ad impiego di tre deputati. — Congedi. — Omaggi. — Lettura di un disegno di legge del deputato Scocchera per affrancamento di enfiteusi nelle Puglie. — Relazione sul disegno di legge per modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario in Sicilia. — Richiamo del deputato Ricciardi, e risposta del presidente del Consiglio. — Elezione del deputato Minghetti a vice presidente della Camera. — Seguito della discussione del disegno di legge per la tassa di registro — Il relatore Tonello riferisce sul paragrafo dell'articolo 18, rinviato alla Commissione — Emendamento del deputato De Luca. — Presentazione di due disegni di legge del ministro per la guerra, per convalidazione di decreti per ammissione d'ingegneri nelle armi d'artiglieria e del genio, e per spese di fabbricati militari. — Ripresa della discussione — L'emendamento del deputato De Luca, appoggiato dal deputato Castellano, ed oppugnato dai deputati Castelli Luigi, Tonello, relatore, e dal regio commissario, è in parte rigettato, in parte rinviato — Emendamento del deputato Castelli Luigi, rigettato — Si approva quello della Commissione — Emendamento del deputato Minervini, oppugnato dal deputato Sanguinetti e dal regio commissario, e rigettato — Emendamenti dei deputati Piroli e Mosca — Si approva il paragrafo 10 emendato — Emendamento del deputato Mazza al paragrafo 11, combattuto dal regio commissario, e rigettato — Il paragrafo è approvato. — Incidente sulla convocazione degli uffizi per l'esame del disegno di legge in cui si concede l'esercizio provvisorio dei bilanci. — La Camera non è in numero, e si procede all'appello nominale.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiana.

**MASSARI, segretario,** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**TENCA, segretario,** espone il seguente sunto di petizioni:

7698. Le religiose professe dell'istituto del SS. Redentore, in Ascoli di Capitanata, domandano di essere escluse dal decreto di soppressione delle corporazioni religiose.

7699. Molti cittadini negozianti e proprietari fanno istanza perchè venga abbreviato il termine dell'abolizione del dazio di spedizione sugli olii delle provincie napoletane.

7700. I consiglieri e capi-lista elettorali, a nome delle popolazioni marchigiane, rette tuttora dalla legge municipale delle apodiazioni, domandano di essere reintegrati nel libero esercizio di tutti i diritti comunali a cominciare dal nuovo anno, e di poter scegliere quell'associazione che loro meglio convenga.

7701. Tre impiegati addetti al personale telegrafico ottico-aereo nelle provincie napoletane, stati posti in disponibilità, chiedono l'intero stipendio finchè vengano provvisti di altro impiego.

7702. Benassi Giovanni, di Montignoso, circondario di

Massa-Carrara, domanda che suo figlio Marco sia dichiarato esente dalla leva militare, poichè il suo primogenito Vincenzo trovasi tuttora al servizio dell'ex-duca di Modena.

7703. Olivieri Gaetano, di Massa-Carrara, fa istanza perchè l'unico figlio che gli rimane, studente di scultura, venga dichiarato esente dalla leva militare.

7704. Gli esercenti caffè, osterie, alberghi, e altri simili stabilimenti della città di Lerici, provincia di Genova, invitano il potere legislativo a modificare il disposto dall'articolo 17 della legge di sicurezza pubblica relativamente ai permessi d'esercizio.

### ATTI DIVERSI.

**BALDACCHINI.** Chiedo che sia dichiarata d'urgenza la petizione 7699, colla quale molti cittadini negozianti e proprietari fanno istanza perchè venga abbreviato il termine dell'abolizione del dazio di spedizione sugli olii delle provincie napoletane.

(È dichiarata d'urgenza.)

**FRISCIA.** Io prego la Camera di voler dichiarare d'ur-